

Regione Emilia-Romagna
Provincia di Ferrara
Comune di Argenta

Piano Territoriale
del
Parco Regionale del Delta del Po
(Legge Regionale 2 luglio 1988, n° 27)

Stazione di
Campotto di Argenta

Norme Tecniche di Attuazione
TESTO COORDINATO
stesura conforme alla DGR n 515 del 20.04.2009 di approvazione del Piano

Aprile 2009

SOMMARIO

TITOLO I GENERALITA'

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano territoriale della Stazione
- Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano
- Art. 3 Efficacia del Piano

Capo II Strumenti e procedure di attuazione e gestione

- Art. 4 Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco
- Art. 5 Regolamento del parco
- Art. 6 Progetti di intervento particolareggiato (PdIP)
- Art. 7 Piani Particolareggiati (PP)
- Art. 8 Convenzioni e altri strumenti di concertazione
- Art. 9 Procedure autorizzative

TITOLO II NORME TERRITORIALI

Capo I Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel parco e nell'area contigua

- Art. 10 Tutela e gestione delle zone umide
- Art. 11 Conservazione e gestione degli habitat naturali e seminaturali
- Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione
- Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica
- Art. 14 Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive
- Art. 15 Tutela delle acque e indirizzi per la gestione della rete dei corsi d'acqua
- Art. 16 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole
- Art. 17 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
- Art. 18 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi
- Art. 19 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie
- Art. 20 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici
- Art. 21 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

Capo II Perimetrazione e zonizzazione

- Art. 22 Perimetro di stazione e articolazione del territorio in zone
- Art. 23 Zone B di protezione generale
- Art. 24 Zone C di protezione ambientale
- Art. 25 Area Contigua (AC)
- Art. 26 Zona D urbanizzata
- Art. 27 Aree di riqualificazione ambientale e territoriale da sottoporre a Progetto di Intervento Particolareggiato e indirizzi progettuali

Capo III Sistema della accessibilità e dei servizi per la fruizione della Stazione

- Art. 28 Strutture, aree ed infrastrutture da destinare all'uso pubblico
- Art. 29 Strutture del Parco
- Art. 30 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione
- Art. 31 Viabilità
- Art. 32 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33 Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica
- Art. 34 Indennizzi
- Art. 35 Vigilanza
- Art. 36 Sanzioni

Titolo I – Generalità

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale della Stazione

1. Il Parco regionale del Delta del Po (Parco) è stato istituito con legge regionale 2 luglio 1988, n. 27, al fine “di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del Delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali”. L’intento è quello di conseguire una unitaria organizzazione dell’intero sistema territoriale del Delta del Po e di valorizzarne la rilevanza nazionale e internazionale.

2. Il territorio del Parco è costituito da sei Stazioni, per ciascuna delle quali viene elaborato ed approvato uno specifico Piano Territoriale. Ogni Piano Territoriale di Stazione concorre alla pianificazione del territorio del Parco, di cui all’art. 24 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Piano territoriale della Stazione Campotto di Argenta, che interessa territori compresi esclusivamente nel Comune di Argenta (Fe), costituisce lo strumento generale che regola l’assetto del territorio, dell’ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, precisa, mediante azionamenti e norme, le destinazioni d’uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.

4. Il Piano di Stazione assume le finalità di cui al comma 1, avendo come obiettivi specifici la salvaguardia dei beni naturali, ambientali, storico-documentali e culturali che costituiscono la ricchezza del Delta e delle zone umide d’acqua dolce legate all’antico Po di Primaro (oggi tratto terminale del fiume Reno), dei torrenti Idice e Sillaro, nonché delle opere di regimazione idraulica testimonianza delle modalità di insediamento umano nell’area.

5. Il Piano di Stazione attua, inoltre:

le norme di tutela delle zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, secondo quanto disposto dall’art. 1 della legge regionale n. 27/88;

le norme di tutela delle specie contenute nella Direttiva 79/409/CEE, attuata dall’art. 1, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo quanto disposto dall’art. 105 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 3;

le norme di tutela degli habitat e delle specie contenute nella Direttiva 92/43/CEE, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, secondo quanto disposto dall’art. 105 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 3.

6. Il Piano di Stazione, ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 27/88:

a - determina il perimetro definitivo della Stazione;

b - precisa l’articolazione del territorio in zone e sottozone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando le zone “B”, “C”, “D” e le “aree contigue” di cui all’art. 25, comma 1, della L.R. n. 6/05 (Titolo II, Capo II delle presenti Norme);

c - individua le aree particolarmente complesse per le quali prevedere progetti di intervento particolareggiati da attuarsi da parte dell’Ente di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 6/05 (Titolo II, Capo II delle presenti Norme);

- d - detta disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali (Titolo II, Capo I delle presenti Norme)
- e - determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio della Stazione in relazione alle specifiche zone (Titolo II, Capo II delle presenti Norme);
- f - individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale, nonché il sistema di accessibilità e dei servizi per la fruizione, definendone le modalità di realizzazione (Titolo II, Capo III delle presenti Norme);
- g - stabilisce le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica subordinati;
- h - individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta (art. 35 delle presenti Norme).
- i - determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
- l - individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole;
- m - stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone B, C, D e per le aree contigue.

Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano

1. Il Piano Territoriale della Stazione "Campotto di Argenta" è composto dai seguenti elaborati:

Elaborati di Analisi

a) Relazione di Analisi;

b) Cartografia di Analisi:

Confine provvisorio di Stazione (A.1)

Descrizione della situazione territoriale presente nel 1920 (A.2)

Analisi geomorfologica (A.3)

Litologia (A.4)

Idrografia – Bacini di scolo (A.5)

Altimetria (A.6)

Uso del suolo 1:25.000 (A.7)

Infrastrutture per la viabilità 1:25.000 (A.8)

Beni architettonici 1:25.000 (A.9)

Carta della Vegetazione 1:25.000 (A.10)

Principali formazioni vegetali di interesse comunitario (A.11)

Rarietà delle formazioni vegetali (A.12)

Siti di importanza per l'avifauna (A.13)

Siti e parti di rete idrografica di importanza per la riproduzione degli Anfibi e per il mantenimento delle specie ittiche e dei Rettili acquatici (A.14)

Siti di presenza e riproduzione della fauna minore (A.15)

Siti di interesse naturalistico (A.16)

Proprietà pubbliche (A.17)

Zonizzazione venatoria e ittica (A.18)

Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale (A.19)

Zone Ramsar 1:25.000 (A.20)

PRG vigente 1:25.000 (A.21)

Unità di Paesaggio 1:25.000 (A.22)

Elaborati di progetto:

- a) Relazione di progetto;
- b) Cartografia di progetto:
 - Carta sinottica della zonizzazione (P.1) 1:25.000
 - Carta della zonizzazione (P.2/1-P.2/4) 1:5.000
 - Perimetro del Parco rapportato al perimetro istitutivo (P.3) 1:25.000
 - Carta del Sistema di Fruizione (P.4) 1:25.000
 - Carta delle aree da sottoporre a restauro ambientale e paesaggistico (P.5) 1:25.000
 - Carta delle aree e immobili da acquisire (P.6) 1:25.000
- c) Norme tecniche di attuazione;
- d) Programma finanziario di massima.
- e) Rapporto ambientale

Art. 3 Efficacia del Piano

1. Il Piano di Stazione, per i territori cui inerisce, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), attua le previsioni dettate dal Programma regionale e costituisce stralcio del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Ferrara, di cui all'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, fermo restando che, nelle aree che il presente Piano esclude dal perimetro definitivo della Stazione rispetto al perimetro provvisorio individuato dalla citata L.R. 27/88, istitutiva del Parco, valgono le disposizioni del vigente PTCP della Provincia di Ferrara. Il Piano di Stazione attua, inoltre, gli indirizzi per lo sviluppo delle aree del Delta contenuti nel Piano Territoriale Regionale.

2. Le indicazioni normative del Piano di Stazione sono espresse sotto forma di indirizzi, direttive e prescrizioni:

Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione dell'Ente di Gestione e degli altri enti interessati al parco; gli strumenti di pianificazione e programmazione provvederanno ad una loro adeguata interpretazione ed applicazione per quanto di rispettiva competenza;

Le direttive costituiscono norme di orientamento che devono essere osservate nell'attività di pianificazione e programmazione, nonché negli atti amministrativi regolamentari: sono in particolare rivolte al Comune di Argenta per la sua attività di pianificazione e regolamentazione;

Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, relative ad oggetti ed aree specificamente individuati dalla cartografia di piano, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

3. Le previsioni del Piano di Stazione sono immediatamente precettive e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, i quali, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, devono essere adeguati a tali previsioni entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito di cui al comma 9 dell'art. 13 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 e successive modifiche e integrazioni. L'approvazione del presente Piano di Stazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

4. Il Piano di Stazione costituisce documento vincolante per le attività dell'Ente di Gestione del Parco; per la definizione del Regolamento del Parco; per la definizione del Programma triennale di gestione e valorizzazione del parco; per la definizione di contratti di gestione e/o per l'affidamento di servizi connessi alla salvaguardia e fruizione delle aree di Parco; per la stipula di accordi e di

intese di programma con soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito del territorio della Stazione.

Capo II – Strumenti e procedure di attuazione e gestione

Art. 4 Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco

1. Il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, di cui all'art. 34 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, individua, nell'ambito delle finalità istitutive del Parco e delle previsioni del Piano Territoriale, nonché delle modalità attuative individuate dal Regolamento ed in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12 della L.R. n. 6/05, le azioni, gli impegni, le priorità e le risorse necessarie per la crescita economica e sociale delle comunità residenti.

Il Programma triennale è redatto dall'Ente di Gestione, in coordinamento con le iniziative regionali e degli Enti locali e sentiti gli Enti locali stessi e i portatori d'interesse qualificato, e si articola in programmi attuativi annuali da approvare contestualmente al bilancio di previsione dell'Ente di Gestione.

2. Il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco definisce:

- a) gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, comprendendone la localizzazione;
- b) gli interventi di carattere culturale, educativo, divulgativo, scientifico, turistico-agrituristico, agricolo e più in generale di tipo produttivo per la valorizzazione del territorio e la crescita sociale ed economica delle popolazioni residenti, in particolare finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici e al recupero delle tradizionali attività artigianali e agricole, di cui, per questa Stazione, all'art. 20 delle presenti Norme;
- c) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi previsti, nonché la provenienza delle relative risorse finanziarie;
- d) i criteri e le modalità per la selezione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dei soggetti beneficiari per la concessione delle agevolazioni ed incentivazioni, contributi e vantaggi economici previsti nel Regolamento;
- e) le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio naturale del Parco stesso.- definisce i progetti di intervento per l'attuazione del/i Piano/i di Stazione, specificandone priorità, obiettivi, tempi di realizzazione, risorse necessarie e fonti di finanziamento;
- f) le modalità specifiche secondo cui orientare ed incentivare assetti culturali e pratiche agricole e ittiche compatibili con l'ambiente e con gli obiettivi del/i Piano/i di Stazione.

3. Il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco è adottato dall'Ente di gestione ed è approvato dalla Giunta regionale; possono essere predisposti Programmi triennali di gestione e valorizzazione del Parco stralcio relativi ad una o più Stazioni.

4. Qualora si rendesse necessario dare attuazione a specifici progetti di pubblica utilità non previsti dal piano si potrà fare ricorso ad appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

5. Il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco deve essere sottoposto al parere del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco, come stabilito dall'art. 21, comma 2, lett. c) della L.R. n. 6/05.

Art. 5 Regolamento del Parco

1. Il Regolamento del Parco del Delta del Po, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 27/88, è unico per tutte le Stazioni del Parco e ha come ambito di applicazione l'intero territorio compreso entro i perimetri delle Stazioni (zone di parco e aree contigue), possono tuttavia essere redisposti regolamenti stralcio per una o più stazioni del parco, nonché per singole materie, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.R. 6/2005 e s.m.i..

2. Il Regolamento, previsto e disciplinato dall'art. 32 della L.R. n. 6/05, in conformità alle previsioni e ai vincoli stabiliti dai Piani Territoriali delle Stazioni del Parco:

- disciplina le attività consentite nel parco e nell'area contigua e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel presente Piano di Stazione;
- definisce le modalità per la gestione faunistica nel parco e nell'area contigua e per l'attività venatoria nelle aree contigue, nel rispetto delle norme vigenti;
- disciplina le modalità di raccolta dei prodotti spontanei della terra;
- disciplina le modalità per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
- definisce i criteri per l'accesso al Parco ovvero le modalità di fruizione del sistema dell'accessibilità disciplinato, per questa Stazione, al Capo III del Titolo II delle presenti Norme;
- fornisce specifiche relativamente ai materiali utilizzabili per interventi all'interno del Parco, alla segnaletica, alle attrezzature per la fruizione;
- determina i criteri e i parametri degli indennizzi previsti, per questa Stazione, all'art.36 delle presenti Norme;
- determina l'articolazione e la gradualità delle sanzioni stabilite dalla L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni e, per questa Stazione, dall'art. 38 delle presenti Norme;
- prevede e disciplina particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attività, le iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e dell'area contigua.

3. L'Ente di Gestione, sentiti gli Enti locali e tutti i portatori d'interesse qualificato, elabora il Regolamento e lo trasmette alla Provincia ed alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro sessanta giorni formulando apposite osservazioni in ordine alla coerenza del Regolamento con il Programma regionale e con la legge istitutiva, la Provincia entro centoventi giorni dalla trasmissione, e tenuto conto delle eventuali osservazioni regionali, procede all'approvazione del Regolamento, motivando le eventuali modifiche. Il Regolamento generale è approvato, di norma, successivamente all'approvazione del Piano Territoriale e comunque entro e non oltre sei mesi dalla sua approvazione. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. L'elaborazione e le eventuali successive modifiche del Regolamento del Parco devono tenere conto dei regolamenti vigenti per la fruizione e per lo sfruttamento delle risorse naturali e devono avvenire di concerto con gli Enti locali.

5. Il Regolamento e le sue successive modifiche devono essere sottoposti al parere del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco, come stabilito dall'art. 21, comma 2, lett. b) della L.R. n. 6/05.

6. Nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento le attività consentite, secondo le indicazioni dei successivi articoli, sono ammesse nel rispetto delle norme vigenti e delle eventuali limitazioni contenute nelle presenti norme.

Art. 6 Progetti di Intervento Particolareggiato

1. I Progetti di Intervento Particolareggiato (PdIP), di cui all'art. 27 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, riguardano la realizzazione, per iniziativa dell'Ente di Gestione, di interventi particolarmente complessi sia per i contenuti che per la necessaria concertazione tra soggetti interessati. Tali progetti attuano le previsioni del Piano di Stazione, di cui rappresentano strumenti di approfondimento, specificazione e articolazione.

Gli obiettivi e i contenuti normativi dei PdIP individuati sono definiti al successivo art. 27.

2. Gli elaborati costitutivi dei PdIP possono variare a seconda dello specifico tema da trattare, ma devono, comunque, articolarsi nelle seguenti fasi, ognuna documentata da apposite relazioni:

- a) analisi del sito, con approfondimento degli aspetti geologici, geomorfologici, idrologici, idrogeologici, pedologici, microclimatici, vegetazionali, floristici, faunistici, fornendo una sintesi completa dei caratteri ambientali del sito nello stato di fatto;
- b) valutazioni di differenti ipotesi progettuali nella definizione di massima (interventi previsti e loro costo) in relazione agli effetti potenziali indotti sull'ambiente, come descritto alla lettera a);
- c) progetto dettagliato della soluzione prescelta, con definizione della modalità, dei tempi e dei costi di attuazione, delle mitigazioni dell'impatto nella fase cantieristica.

3. L'Ente di Gestione dispone il deposito del progetto di intervento particolareggiato adottato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dell'Ente stesso e presso i Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede dell'Ente di Gestione e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante ulteriori idonee forme di pubblicità. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare all'Ente di Gestione osservazioni e proposte scritte. L'Ente di Gestione nei sessanta giorni successivi deduce alle osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il progetto di intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente unitamente alle osservazioni, proposte ed opposizioni ed alle deduzioni. La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di intervento particolareggiato, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti. Il progetto di intervento particolareggiato approvato è depositato presso la sede dell'Ente di Gestione e dei Comuni interessati. La Provincia provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta approvazione. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti.

4. I PdIP devono essere sottoposti al parere del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco, come stabilito dall'art. 21, comma 2, lett. d) della L.R. n. 6/05.

Art. 7 Piani Particolareggiati

1. Il presente Piano di Stazione non individua aree la cui attuazione sia soggetta a Piano Particolareggiato (PP), da realizzarsi da parte del Comune di Argenta, ai sensi dell'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

2. Qualora se ne ravvisasse la necessità, tale modalità di attuazione potrà essere prevista in sede di variante al Piano, che ne preciserà anche la disciplina normativa, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 8 Convenzioni ed altri strumenti di concertazione

1. Per il conseguimento delle previsioni del presente Piano di Stazione e per la migliore gestione del territorio della Stazione, l'Ente di Gestione, nel rispetto del proprio Statuto e della legislazione vigente in materia di Enti pubblici, promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati e di concertazione fra Enti con vario titolo e livello di responsabilità, formalizzate in forma di convenzioni, accordi di programma, intese, o altre forme utili per dare efficacia e coordinamento alle attività ed iniziative di gestione del Parco, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 27/88.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 27/88, l'Ente di Gestione:

- stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità privata; tali convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali si promuove il mantenimento e la valorizzazione dello stesso;
- potrà stipulare convenzioni specifiche con soggetti pubblici e privati per la gestione di particolari attività del parco;
- promuove la stipula di convenzioni con gli organi statali competenti al fine di pervenire a forme di collaborazione nella gestione delle aree protette di rispettiva pertinenza, specialmente per quanto riguarda il servizio di vigilanza;
- stipula accordi con il Consorzio della Bonifica Renana per la programmazione degli interventi di gestione della rete scolante e delle casse di espansione, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Art. 9 Procedure autorizzative

1. Parere di Conformità

I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici operanti entro i confini territoriali del Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione ai pareri e nulla osta prescritti dalle norme vigenti.

L'Ente di Gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorsi i quali, il parere medesimo si intende rilasciato positivamente. Il parere di conformità può indicare gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui al successivo comma 2 del presente articolo e può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano o programma. Per il rilascio del parere di conformità, l'Ente di Gestione può avvalersi, in tutti i casi di problemi con valenza interdisciplinare, del Comitato Tecnico Scientifico. Il termine del rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione del Parco alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

2. Nulla Osta

L'Ente di gestione del Parco, rilascia il nulla-osta di conformità alle norme di salvaguardia, alle disposizioni del Piano e del Regolamento per i progetti, interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni significative all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua, nei casi previsti dalle norme vigenti.

Premesso che per gli interventi in zona D non è previsto il nulla osta di cui al presente articolo, nelle altre zone del parco ed anche nelle aree contigue, per l'acquisizione del nulla osta l'avente titolo ad intervenire presenta la richiesta preventivo all'Ente di Gestione che deve esprimersi entro sessanta giorni, trascorsi i quali, in caso di silenzio dell'Ente, il nulla osta medesimo si intende rilasciato

positivamente. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa, che deve essere presentata entro sessanta giorni. Per i provvedimenti, nulla osta e atti di assenso di carattere urbanistico-edilizio di competenza dello “sportello unico per l’edilizia” ovvero dello “sportello unico per le attività produttive”, l’acquisizione del nulla osta avviene a cura del Comune, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni procedurali in essere presso i detti sportelli, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

L’eventuale diniego, è immediatamente impugnabile, è pubblicato all’albo del Comune interessato e all’albo dell’Ente di Gestione. L’Ente di Gestione dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei pareri rilasciati positivamente e di quelli determinati per decorrenza dei termini. Per il rilascio del nulla osta l’Ente di Gestione può avvalersi della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico.

La richiesta di nulla-osta deve pervenire all’Ente di Gestione, corredata, oltre che degli elaborati e delle tavole di progetto richiesti dalle norme vigenti per diverse tipologie di opere, impianti, attività, da:

- una illustrazione dettagliata, anche fotografica, dell’area e/o dell’edificio su cui si interviene che metta in particolare evidenza il contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inseriti;
- una relazione sulle modalità di realizzazione e di esercizio delle attività e/o opere previste dal progetto, in cui si mettano in evidenza le caratteristiche delle connessioni ai servizi di rete (energetiche, telematiche, acquedottistiche, di smaltimento acque) e i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impatti prevedibili, sia in fase di cantiere, sia di esercizio;
- una elaborazione grafica relativa allo stato dei luoghi previsto ad avvenuta realizzazione dell’attività e/o dell’opera.

Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica qualora sia intervenuta un’intesa con il Comune interessato per l’esercizio delle funzioni dall’Ente di gestione del Parco.

Per gli interventi di somma urgenza che si rendessero necessari per la difesa del suolo e la incolumità delle popolazioni, per i quali è impossibile acquisire il nulla osta preventivo, la Protezione Civile è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell’intervento all’Ente di Gestione, per consentirne la presenza all’atto della esecuzione materiale.

Il Regolamento del Parco può introdurre ulteriori specifiche, per tipologia di progetto, alle norme di cui al presente comma.

3. Valutazioni di Incidenza di piani e progetti sulle Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria

Nel territorio del parco e dell’area contigua, fermo restando l’obbligo di procedere a valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente nazionale e regionale, l’Ente di Gestione, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8 della legge regionale 7/2004, procede agli adempimenti relativi alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti interessanti le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Non sono soggetti a valutazione di incidenza gli interventi previsti dai Piani di Gestione di cui al successivo articolo 11, laddove esistenti e regolarmente approvati. *Stralciato*

4. Ogni richiamo a pareri di conformità, nulla osta e valutazioni di incidenza riportato nel presente Piano deve essere inteso ai sensi di quanto espresso nel presente articolo 9.

Titolo II – Norme Territoriali

Capo I – Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nell’area contigua

Art. 10 Tutela e gestione delle zone umide

1. Le zone umide, secondo la definizione stabilita a livello internazionale dalla Convenzione di Ramsar, sono “aree palustri, acquitrinose o torbose, o, comunque, specchi d’acqua, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua ferma o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri”.

2. Ai sensi delle presenti Norme si considerano zone umide tutte le aree che presentano le associazioni vegetali riportate dalla allegata carta di analisi A.6 con le seguenti sigle e definizioni sintassonomiche:

Vegetazione sommersa e natante in acque dolci – Mn *Nymphaeetum albo-lutae*; Mn•6 *Limnanthemetum nymphaeoydis*.

Vegetazione dei prati umidi e palustri - Mo (*Molinietalia*); Ho (*Holoschoenetalia*).

Vegetazione palustre di acqua dolce – Ty *Typhetum angustifoliae*; Pr (*Phragmitetum vulgaris*); Hv aggruppamento a *Hippuris vulgaris*.

Boschi ripariali – Sp *Salicetum albae*; Ci *Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae*; Aq (*Alnetalia glutinosae*).

Corpi idrici - La (stagni, laghi, stagnetti).

Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di queste cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di zona umida, di habitat, vegetazione e cenosi faunistiche. Deve essere posta particolare attenzione alla gestione dei livelli idrici, della qualità delle acque, della vegetazione.

3. Sono zone umide di importanza internazionale, ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448:

- “Valle Campotto e Bassarone” (1363 ha) istituita con DM 21/10/1978, pubblicato sulla GU n. 360 del 28/12/1978;

- “Vallesanta” (261 ha) istituita con DM 09/05/1977, pubblicato sulla GU n. 216 del 09/08/1977.

Tali zone umide sono pertanto soggette a particolare tutela da parte della comunità internazionale e alle disposizioni stabilite a livello sovraordinato. Eventuali nuove determinazioni assunte dagli Enti responsabili dell’attuazione della Convenzione di Ramsar sono recepite dall’Ente di Gestione ed applicate senza la necessità di modificare il presente Piano di Stazione.

L’applicazione delle presenti indicazioni è soggetta alla verifica della compatibilità con lo svolgimento delle funzioni primarie di salvaguardia idraulica del territorio esercitate dal Consorzio della Bonifica Renana, cui spetta l’obbligo di esercitare la corretta funzionalità idraulica del sistema di bonifica. Infatti, il Consorzio della Bonifica Renana (titolare delle aree su cui insiste gran parte della Stazione oggetto del presente Piano) ai sensi dell’art. 59 del RD 13 febbraio 1933 n. 215 e dell’art.12 della legge regionale n.42/84 è una persona giuridica pubblica e persegue, ai sensi dell’art.14 della medesima legge regionale, i compiti tutti irrinunciabili e tutti di interesse pubblico generale di (i) provvedere all’esercizio, alla manutenzione ed alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione di sua competenza; (ii) formulare proposte per la redazione del piano di unità idrografica e dei piani poliennali di intervento per le opere di bonifica e irrigazione; (iii) provvedere alla progettazione ed esecuzione delle relative opere pubbliche.

Art. 11 Conservazione e gestione degli habitat naturali e semi-naturali

1. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale che caratterizza il territorio della Stazione, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, devono essere perseguiti, in particolare, attraverso la tutela degli habitat naturali e semi-naturali inclusi nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e degli habitat delle specie di interesse conservazionistico comunitario incluse nell’allegato II della stessa Direttiva

92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche e integrazioni, censiti come presenti nel territorio della Stazione.

2. Sono, inoltre, tutelati in quanto rari o unici a livello del sistema regionale delle Aree Protette o del Parco regionale del Delta del Po, gli habitat che ospitano le formazioni vegetali prioritarie per la Stazione e le specie indicate come particolarmente protette ai successivi artt. 12 e 13 delle presenti Norme.

3. I siti proposti come "Sito di Importanza Comunitaria" ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Direttiva 92/43/CEE ed i siti designati come "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Direttiva 92/43/CEE e come "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Direttiva 79/409/CEE, sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie ed opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie ed a particolari misure di conservazione per il loro mantenimento o ripristino in relazione al rischio di degrado e distruzione presente, anche in recepimento di disposizioni regionali, statali e comunitarie allo scopo emanate.

4. Il presente Piano costituisce stralcio del Piano di Gestione, di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, delle aree tutelate ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE ed è integrato nel dettaglio dal Piano di Gestione del sito approvato dall'Ente di Gestione del Parco regionale del Delta del Po.

5. All'occorrenza, l'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 105 della L.R. n. 3/99 e dell'art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. n. 6/05 provvede, tramite una apposita relazione annuale e tramite il Regolamento del Parco, alla definizione dello stato di conservazione degli habitat di cui al precedente comma 1 e alla determinazione delle eventuali modifiche e specifiche alle modalità di gestione e alle misure di conservazione necessarie al mantenimento delle ZSC e ZPS previste dal presente Piano, secondo prassi idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 92/43/CEE, con particolare riguardo agli aspetti evolutivi connessi al dinamismo degli ambienti fluviali, palustri e costieri.

Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

1. Nel territorio del parco e dell'area contigua è tutelato il patrimonio floristico e vegetazionale esistente, con particolare riferimento alle entità floristiche di maggiore interesse conservazionistico per rarità e vulnerabilità, nonché alle comunità vegetali connotate da particolare interesse fitogeografico, elevata rarità, grado di naturalità e vulnerabilità, così come specificate ai commi seguenti.

2. Nel territorio del parco e dell'area contigua, oltre alle specie di cui alla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 e alle specie di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, sono, in particolare, rigorosamente protette le seguenti specie: *Riccia fluitans*; *Salvinia natans*; *Thelypteris palustris*; *Salix cinerea*; *Populus canescens*; *Nymphaea alba*; *Clematis viticella*; *Ranunculus sceleratus*; *Ranunculus thrycophyllus*; *Myriophyllum verticillatum*; *Hippuris vulgaris*; *Cornus mas*; *Oenanthe aquatica*; *Hottonia palustris*; *Samolus valerandi*; *Nymphoides peltata*; *Lycopus exaltatus*; *Utricularia australis*; *Viburnum opulus*; *Inula britannica*; *Senecio paludosus*; *Alisma lanceolatum*; *Sagittaria sagittifolia*; *Butomus umbellatus*; *Hydrocharis morsus-ranae*; *Najas marina*; *Najas minor*; *Leucosium aestivum*; *Eleocharis palustris*; *Cladium mariscus*.

3. L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo, prioritariamente di *Marsilea quadrifolia*, *Stratiotes aloides*, *Hottonia palustris*, *Trapa natans*, oppure estinte in precedenza, è

oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di Gestione, in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti. Per le specie floristiche minacciate e che necessitano misure di conservazione, è possibile ammettere azioni volte all'ampliamento dell'areale distributivo, tramite interventi da parte dell'Ente di Gestione in ambienti idonei e previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico.

L'eventuale reinserimento o inserimento di dette specie deve avvenire secondo uno specifico progetto che ne stabilisce le modalità attuative.

4. Nel territorio del parco e dell'area contigua, oltre alle formazioni vegetali espressamente incluse nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, sono di interesse conservazionistico prioritario le seguenti formazioni vegetali: *Lemnetum gibbae*; *Lemno-Spirodeletum polyrhizae*; *Lemno minoris-Salvinietum natantis*; *Hydrocharitetum morsus-ranae*; *Ceratophylletum demersi*; aggruppamento a *Potamogeton pectinatus*; *Nymphaeetum albo-luteae*; *Limnanthemetum nymphaeoidis*; *Scirpetum lacustris*; *Typhetum angustifoliae*; *Typhetum latifoliae*; *Phragmitetum vulgaris*; aggruppamento a *Hippuris vulgaris*; *Leucojo-Caricetum elatae*; *Caricetum acutiformis*; *Bidenti-Polygonetum hydropiperis*; *Brometalia erecti*; *Salicetum albae*; *Prunetalia spinosae*; *Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae*; *Salicetum albae*; *Alnetalia glutinosae*; *Populetalia albae*.

5. Il Regolamento del Parco definisce puntualmente le misure di conservazione e gli interventi gestionali idonei a garantire la conservazione, la tutela e l'ampliamento di areale distributivo delle specie e delle formazioni vegetali di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

6. Sono ammessi aggiornamenti degli elenchi di cui ai precedenti commi 2 e 4, in seguito all'evolversi delle situazioni legislative ovvero in seguito alle fluttuazioni di popolamento tali da variare l'importanza delle specie presenti, all'introduzione di nuovi criteri di valutazione, all'aumento di conoscenze scientifiche, alla scoperta di nuove specie, attraverso il Regolamento del Parco.

7. Nel territorio della Stazione la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea, o di loro parti, è in generale vietata, fatto salvo quanto previsto dalle presenti Norme, in particolare il divieto non è applicato ai casi in cui tali azioni siano connesse alle comuni attività agricole e zootecniche, di tenuta di orti, giardini e pertinenze di edifici ed abitazioni, alla ordinaria manutenzione della viabilità, compresi i sentieri e gli stradelli di servizio del Parco, salvo in questi ultimi tre casi particolari diverse prescrizioni poste dal Regolamento del Parco; il divieto non è, altresì, applicato nei casi di esecuzione di interventi di restauro o mantenimento degli habitat, che abbiano acquisito parere favorevole dell'Ente di Gestione. La raccolta può, inoltre, avvenire, per impiego edule o officinale, in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente specificato dalle presenti Norme, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco che deve indicare le specie, i quantitativi consentiti, gli eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti. L'Ente di Gestione può altresì autorizzare, tramite il Regolamento del Parco, la raccolta di semi per la produzione di plantule di origine certificata, compatibilmente alle esigenze di conservazione naturalistica.

8. La raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco può avvenire in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente previsto e specificato dalle presenti Norme e dal Regolamento del Parco, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti e da garantire la riproducibilità delle risorse oggetto di prelievo. Il Regolamento del Parco specificherà le specie e i quantitativi consentiti, nonché eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie.

9. Il presente Piano di Stazione tutela, inoltre, gli esemplari arborei ed arbustivi di pregio, isolati o in gruppo, presenti nel territorio del parco e dell'area contigua. Il pregio si riferisce sia al significato biologico ed ecologico del singolo esemplare o del gruppo, come pure al valore paesaggistico e scenico, al significato storico e culturale. L'Ente di Gestione avvierà un apposito programma di censimento di tali elementi di pregio, definendo, attraverso il Regolamento del Parco l'elenco di tali entità e le modalità di tutela, nonché le eventuali forme di incentivo utili per la realizzazione di interventi o attività di conservazione e salvaguardia. Sono, sin da ora, da ritenersi tutelati a tutti gli effetti gli esemplari di *Salix alba* in filare lungo il perimetro di Vallesanta.

10. Nel territorio del parco e dell'area contigua, inoltre:

- è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, ad eccezione di quelle interessanti le coltivazioni agricole e la tenuta di orti e giardini;
- è vietata l'introduzione di organismi geneticamente modificati;
- fino all'approvazione del Regolamento del Parco è consentito il diserbo delle scarpate, dei fossi e delle arginature con mezzi meccanici e manuali, con modalità atte a non danneggiare i siti di presenza delle specie e delle comunità particolarmente protette. E' inoltre ammesso il diserbo chimico esclusivamente con prodotti compatibili con le aree protette, fermo restando il divieto di effettuare il diserbo chimico dei capofossi e l'incendio controllato.
- il Regolamento del Parco stabilisce quali siano le specie da impiegare prioritariamente e quali quelle da escludere nella realizzazione di interventi di ripristino ambientale.

Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica

1. La gestione faunistica è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione, promuovendo a tal fine ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e piani di tutela. Il patrimonio faunistico della Stazione del Parco è tutelato attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e mediante misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano i siti di presenza e degli habitat potenzialmente idonei in base alle caratteristiche ecologiche delle specie. Sono da ritenere prioritari gli interventi e le misure che promuovono la tutela della diversità delle zoocenosi e la specifica protezione delle specie di maggiore interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della L. 157/92, nonché negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche e integrazioni. Sono, inoltre, da ritenersi prioritari gli interventi volti alla conservazione delle specie minacciate o rare incluse nelle Liste Rosse locali, nazionali o internazionali dei diversi Taxa, e dei relativi habitat.

In particolare, sono segnatamente individuate come specie di prioritaria importanza per la Stazione: *Lycaena dispar*; *Zerynthia polyxena*; *Osmoderma eremita*; *Anthracus consputus*; *Anthracus quarnerensis*; *Apatura ilia.*; *Atranus collaris*; *Calosoma sycophanta*; *Calosoma sycophanta*; *Calosoma sycophanta* e *Paradromius longiceps*; *Carabus granulatus interstitialis*; *Chalcolestes parvidens*; *Chlaeniellus tristis*; *Cylindera germanica*; *Demetrias imperialis*; *Hoplia minuta*; *Ischnura pumilio*; *Paradromius longiceps*; *Platysma oenotrium*; *Polystichus connexus*; *Sympetrum depressiusculum*; *Zuphium olens*; *Rutilus erythrophthalmus*; *Emys orbicularis*; *Phalacrocorax carbo*; *Botaurus stellaris*; *Egretta alba*; *Nycticorax nycticorax*; *Ardeola ralloides*; *Ardea purpurea*; *Anas querquedula*; *Anas strepera*; *Aythya nyroca*; *Circus aeruginosus*; *Falco vespertinus*; *Porzana parva*; *Chlidonias hybridus*; *Panurus biarmicus*; *Lanius minor*; *Rhinolophus ferrumequinum*; *Myotis nattereri*.

2. L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo, prioritariamente di *Lutra lutra*, *Capreolus capreolus* e *Cervus elaphus* con esemplari provenienti dal Bosco della Mesola, oppure estinte in precedenza, è oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di Gestione, in

conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti e dal Piano Faunistico-Venatorio Provinciale e acquisito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico.

La reintroduzione di Ungulati deve essere accompagnata da misure idonee alla protezione delle colture agricole e della circolazione stradale ed in aree in cui la presenza di tali specie sia compatibile con le condizioni ambientali, con particolare riferimento all'area del bosco del Traversante. L'eventuale reinserimento di dette specie deve avvenire secondo uno specifico progetto che ne stabilisca le modalità attuative.

Devono, inoltre, essere favoriti gli habitat di nidificazione ed alimentazione e le condizioni ambientali necessarie all'insediamento per le specie ornitiche nidificanti estinte e di specie rare e minacciate potenzialmente nidificanti.

3. Il Regolamento del Parco definisce puntualmente le misure di conservazione e gli interventi gestionali idonei a garantire la conservazione, la tutela e l'ampliamento di areale distributivo delle specie di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il parere preventivo dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del settore.

Alle attività di monitoraggio e di censimento provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi prioritariamente del proprio personale o di altro personale in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso Ente.

Sono ammessi aggiornamenti degli elenchi di cui ai precedenti commi 1 e 2, in seguito all'evolversi delle situazioni legislative ovvero in seguito alle fluttuazioni di popolamento tali da variare l'importanza delle specie presenti, all'introduzione di nuovi criteri di valutazione, all'aumento di conoscenze scientifiche, alla scoperta di nuove specie, attraverso il Regolamento del Parco.

5. La fauna autoctona è rigorosamente protetta nei territori di parco e di area contigua ed è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare, danneggiare o disturbare volontariamente la fauna selvatica, raccogliere o distruggere nidi, uova, pulli o cuccioli, animali rinvenuti morti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 6, 7, 8, 9, 10 del presente articolo e all'art. 21 e fatta eccezione per topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze. Sono ammessi interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole, di orti e giardini e della vegetazione spontanea, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 16. Sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, gli interventi di contenimento delle zanzare, con prodotti che non danneggino altri taxa, secondo modi, tempi e luoghi che non arrechino disturbo alle altre componenti faunistiche e tenendo conto del ruolo delle zanzare nell'ecosistema del Parco, con particolare riferimento alle specie insettivore (Passeriformi Irundinidi, Chiroterti).

Sono ammessi interventi di contenimento di specie animali qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o ritenuti opportuni per necessità specifiche (malattie, danni) previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per la fauna selvatica omeoterma, operati direttamente dall'Ente di Gestione nei territori di parco e previo parere dello stesso Ente di Gestione nei territori di area contigua, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di Gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.

La cattura, anche temporanea, di Vertebrati o Invertebrati e la frequentazione dei siti riproduttivi dell'avifauna coloniale a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali

sono consentite soltanto se espressamente autorizzate dall'Ente di Gestione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco.

Al fine di evitare il disturbo o l'uccisione di esemplari di fauna selvatica è di norma vietato fare vagare i cani liberi nelle zone di parco, ovvero in altre aree o periodi particolari specificati dal Regolamento del Parco, ferme restando le seguenti deroghe al divieto:

- cani di proprietari e conduttori dei fondi agricoli per gli ambiti C.AGR;
- cani utilizzati per la ricerca dei tartufi nelle zone C di Parco, nelle zone e durante i periodi in cui tale attività è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti;
- cani utilizzati per l'attività venatoria nelle aree contigue;
- cani utilizzati per attività di pastorizia negli ambiti C.AGR, C.FLU, C.CAN.
- cani accompagnati dai proprietari e sotto il loro diretto controllo negli ambiti C.FLU.

L'Ente di Gestione può decidere l'applicazione di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni ad alta vulnerabilità e di notevole pregio naturalistico, in particolare tra quelle di cui al precedente comma 1. Il Regolamento del Parco stabilisce i criteri per l'indennizzo nel caso le misure adottate prevedano modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto che comportino riduzioni di reddito.

6. La gestione faunistica è direttamente esercitata dall'Ente di Gestione nelle zone di Parco, in linea con obiettivi, azioni e indirizzi di cui alle presenti Norme e con particolare attenzione alla conservazione delle specie di cui al precedente comma 1.

Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione faunistica deve essere coerente con i contenuti della carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale. La gestione faunistica deve promuovere la funzionalità ecologica in un rapporto di compatibilità con le attività agricole e zootecniche esistenti ed individuate nell'accordo agro-ambientale qualora stipulato.

Ai fini della predisposizione del Piano faunistico-venatorio, la Provincia acquisisce le proposte del Parco per il territorio di competenza; il mancato o parziale recepimento di tali indicazioni deve essere motivato nel relativo atto di approvazione del Piano faunistico-venatorio stesso.

Costituisce obiettivo del Parco l'eradicazione delle specie animali alloctone, con particolare riferimento alle specie maggiormente dannose: *Myocastor coypus*, *Trachemys scripta*, *Silurus glanis*.

7. Nei territori di area contigua la gestione faunistica è esercitata direttamente dall'Ente di Gestione, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione, nel rispetto degli indirizzi di cui alle presenti Norme e nel rispetto delle leggi statali e regionali vigenti in materia, con particolare attenzione alla conservazione delle specie di cui al precedente comma 1 e agli obiettivi di cui al precedente comma 6.

8. Nelle zone di parco della Stazione l'attività venatoria è vietata, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.

Nelle aree contigue della Stazione l'esercizio venatorio è ammesso, nel rispetto delle leggi vigenti, in regime di caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua, come stabilito dall'art. 38 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui alle presenti Norme e dei limiti particolari e delle misure di disciplina stabiliti dal Regolamento del Parco, fermo restando il divieto di aumento della pressione venatoria e del numero di appostamenti fissi esistenti e regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente Piano di Stazione e l'obbligo di garantire, attraverso le misure di disciplina dell'attività venatoria e la densità venatoria ammissibile, una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.

L'attività venatoria viene esercitata secondo sistemi tradizionali e con modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi, in modo compatibile con le attività turistiche e ricreative svolte all'interno del parco e dell'area contigua. La regolamentazione dell'attività venatoria deve perciò prevedere norme per quanto riguarda accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie cacciabili, con particolare attenzione alle necessità di tutela delle specie di cui al precedente comma 1.

In particolare, viene istituita una fascia di rispetto con divieto di caccia da appostamento entro 150 metri dal confine delle zone di parco.

La regolamentazione della caccia deve avvenire nel rispetto dei criteri contenuti nella L. n. 394/91 e nella L.R. n. 8/94 e successive modifiche e integrazioni, favorendo, comunque, una prevalenza di esercizio per i residenti nei Comuni territorialmente interessati al Parco, ad eccezione degli ambiti di caccia a gestione aziendale.

L'attività venatoria sia alle specie stanziali sia alle specie migratrici deve attenersi al criterio della gestione venatoria attiva, regolando il calendario secondo l'andamento delle popolazioni, anche tramite eventuali sospensioni temporanee e limitazioni del carniere.

9. Nelle zone B di Parco la pesca sportiva è vietata, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.

L'esercizio della pesca sportiva nelle zone C di parco e nell'area contigua è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, secondo modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme specifiche per quanto concerne accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie e porre particolare attenzione alla tutela delle specie di cui al precedente comma 1 e all'incentivazione di forme di pesca a *spinning* e con modalità definite "no kill".

E' vietato immettere o reimmettere dopo la cattura specie ittiche alloctone, in acque di qualsiasi tipo.

Il Regolamento del Parco deve, inoltre, provvedere ad indicare e precisare le modalità utili ad assicurare maggiore tutela ai potenziali siti riproduttivi dell'avifauna acquatica e della fauna ittica e direttamente alle seguenti specie: *Rutilus erythrophthalmus*, *Rutilus rubilio*, *Tinca tinca*, *Chondrostoma soetta*, *Chondrostoma genei*, *Barbus plebejus*, *Cobitis taenia*, *Esox lucius*, *Padogobius martensi*.

Le azioni in materia di pesca sportiva devono inoltre favorire, anche con incentivi, la cattura di specie ittiche alloctone, prioritariamente se dannose, quali, in particolare: *Silurus glanis*, *Carassius auratus*, *Pseudorasbora parva*, *Micropterus salmoides*, *Stizosteidon lucioperca*.

10. Nel territorio del parco e dell'area contigua, inoltre:

- è vietato il rilascio in natura di animali, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 e, per le sole aree contigue, dal Piano Faunistico-Venatorio Provinciale in materia di ripopolamento di specie stanziali autoctone cacciabili;
- è vietata l'introduzione di specie animali selvatiche alloctone.

11. I piani, i programmi e gli interventi in materia di gestione faunistica, quali il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, i Piani Ittici di Bacino e gli interventi di gestione faunistica realizzati dalla Provincia nei territori di area contigua, devono essere sottoposti ai pareri e nulla osta prescritti dalle norme vigenti, come previsto all'art. 9 delle presenti Norme.

12. L'Ente di Gestione opera in collaborazione con il competente servizio provinciale al fine di mettere in atto misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere arrecati dalla fauna selvatica alle attività economiche. A tal fine può essere prevista anche la distribuzione di materiali (reti, retine, repellenti chimici, recinzioni elettriche, dissuasori sonori e fisici, sagome terrifiche) per la difesa delle colture, degli animali da cortile e degli impianti itticoli dai danni potenzialmente

causati dalla fauna selvatica, secondo quanto specificato dal Regolamento del Parco, in particolare relativamente alle modalità di realizzazione di tali interventi.

Art. 14 Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive

1. Il sistema delle aree forestali e arbustive è individuato in tutti i complessi vegetali che presentano le associazioni vegetali riportate dalla allegata carta di analisi A.6 con le seguenti sigle e definizioni tassonomiche:

Boschi ripariali – Sp (*Salicetum albae*); Ci (*Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae*); Aq (*Alnetalia glutinosae*).

Vegetazione di origine antropica - Rl (rimboschimenti di latifoglie).

2. La gestione delle formazioni boscate ed arbustive della Stazione deve essere indirizzata a consentire la espressione delle potenzialità naturali della vegetazione autoctona locale. Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di suolo e di idrologia. Gli interventi considerati ammissibili per il conseguimento delle suddette finalità sono differenziati a seconda del tipo di vegetazione e della zona specificata dal presente Piano di Stazione.

A tal fine, la gestione deve, inoltre, garantire:

- la tutela dei residui boschetti, macchie, siepi anche non individuate in zone specifiche;
- il mantenimento di alberi morti, malati o senescenti, caduti o schiantati, ove non pericolosi per l'incolumità di persone o cose, ed il mantenimento sul terreno, in ogni caso, dei tronchi abbattuti nei territori di parco e di area contigua, ad eccezione degli ambiti C.AGR, AC.AGR;
- l'utilizzazione, nei rimboschimenti, di specie autoctone e tipiche dei luoghi.

3. I piani, i programmi e gli interventi in materia di gestione forestale devono essere sottoposti ai pareri e nulla osta prescritti dalle norme vigenti, come previsto all'art. 9 delle presenti Norme.

Art. 15 Tutela delle acque e indirizzi per la gestione della rete dei corsi d'acqua

1. Il sistema dei fiumi, dei corsi d'acqua minori (canali di bonifica, fossi) e delle raccolte d'acqua minori (stagni, maceri, tese per acquatici) rappresenta un ambiente strategico per la sopravvivenza di molte specie e habitat, tra cui alcune entità di importanza conservazionistica, e svolge un importante ruolo di rete ecologica di collegamento tra i siti naturali e di rifugio in ambiente agricolo. Pertanto il mantenimento delle funzioni specifiche e il miglioramento delle condizioni ambientali di tale sistema costituiscono obiettivo specifico del Parco.

2. Per assicurare la migliore tutela di questi particolari habitat, la conservazione della flora e della fauna, il ripristino e la riqualificazione delle parti degradate e artificializzate, i soggetti pubblici e privati che operano la manutenzione ordinaria e straordinaria di questi ambiti, o che ne fanno uso legittimo, devono orientare le proprie modalità di gestione e le proprie capacità di progettazione sulla base degli indirizzi di cui ai seguenti commi, che saranno opportunamente dettagliati dal Regolamento del Parco ovvero in specifici accordi tra il Parco e il Consorzio della Bonifica Renana per la programmazione degli interventi di gestione della rete scolante e delle casse di espansione, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Devono essere evitate le azioni di minaccia o danno diretto alle specie dimoranti nei corsi e nelle raccolte d'acqua, ed in particolare:

- gli sfalci degli argini, il diserbo meccanico e lo sfangamento in periodi nocivi per la conservazione della flora e della fauna, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco;

- l'uso di diserbanti chimici ed il pirodiserbo;
- la tombatura o la impermeabilizzazione di sezioni o tronchi dei canali di bonifica, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela della pubblica incolumità;
- la distruzione o il danneggiamento (diminuzione dello specchio d'acqua, alterazioni della profondità) delle piccole zone umide quali maceri, stagni, residui vallivi, prati umidi e sortumosi, tratti di corsi d'acqua abbandonati;
- la messa in secca del corso d'acqua senza preventivo recupero del materiale ittico;
- le improvvisate variazioni del livello idrico, il completo prosciugamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo sfalcio della vegetazione nelle tese per la caccia agli acquatici, nel periodo di riproduzione dell'avifauna, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco, fatte salve esigenze straordinarie di sicurezza idraulica;
- gli scarichi liberi nei corsi d'acqua di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, nelle aree servite dalla rete fognaria pubblica, fatti salvi i casi in cui il gestore della rete non dovesse accettare la tipologia di scarico poiché incompatibile con le caratteristiche della rete fognaria o il trattamento finale dei reflui e, comunque, nei limiti delle disposizioni statali e regionali in materia; a tal fine si raccomandano gli Enti preposti ad ampliare la rete fognaria pubblica prioritariamente nelle zone di Parco e nelle aree contigue, con precedenza al raggiungimento degli scarichi di tipo industriale;
- gli scarichi liberi al suolo o nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, nei limiti delle disposizioni statali e regionali in materia, e di quanto previsto per le normali attività agricole.

4. Gli interventi per la gestione della rete idrica da parte degli Enti competenti devono, nei limiti dati dal rispetto delle esigenze istituzionali, della migliore operatività e della sicurezza idraulica, tutelare la vegetazione ripariale, mantenere le rive parzialmente franate e le piccole scarpate al fine di favorire la nidificazione di *Alcedo atthis*, *Merops apiaster* e *Riparia riparia*, creare idonee rampe di risalita negli sbarramenti fluviali per garantirne la possibilità di risalita alle specie ittiche migratrici. In particolare, ogni eventuale nuovo intervento di sbarramento longitudinale dei corsi d'acqua, di cui sia dimostrata la necessità a fronte di accertata minaccia alla sicurezza delle persone e delle opere, deve essere accompagnato da idonee rampe di risalita per l'ittiofauna.

I progetti di intervento di manutenzione dei corsi d'acqua devono essere redatti secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna" di cui alla delibera della Giunta regionale del 6 settembre 1994, n. 3939.

5. Per assicurare la salvaguardia della sicurezza idraulica del territorio, anche all'esterno della Stazione, sono in generale ammesse le ordinarie attività di gestione e manutenzione delle casse di espansione, dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi. A tal fine è compito dell'Ente di Gestione del Parco sottoscrivere appositi protocolli di intervento con gli Enti preposti, per concordare modalità e tempi di intervento.

6. Al fine di alleggerire la pressione sugli ecosistemi naturali derivanti dalle opere e delle attività gestionali necessarie a garantire la sicurezza idraulica, devono essere ricercati all'interno del territorio della Stazione altri ambiti da destinare alla ricezione delle acque di piena durante le emergenze, come le aree del Prato Levante, del Prato Ponente e della Punta Signana.

7. In generale, nel sistema delle acque superficiali delle aree della Stazione, l'Ente di Gestione e i soggetti pubblici e privati interessati operano per migliorare la qualità delle acque, diminuire gli inquinanti anche mediante la realizzazione di bacini di fitodepurazione in aree precedentemente non umide, mantenere abbondante vegetazione sommersa ed elofitica, preservare nei limiti del possibile la morfologia dei fondali e delle sponde, mantenere abbondante vegetazione elofitica nelle aree marginali o abbandonate e nei tronchi idraulici maggiormente interessati dalla presenza di specie ittiche in declino.

8. L'Ente di Gestione, anche con propri interventi mirati, favorirà il mantenimento o la ricostruzione di ambienti inondata marginali al corso d'acqua, ma ad esso collegati, bacini perifluviali palustri, indispensabili per la riproduzione di molte specie, tra cui alcune di interesse alieutico e in diminuzione quali *Tinca tinca* e *Esox lucius*.

Art. 16 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole

1. Il tradizionale paesaggio agrario del territorio della Stazione nelle zone ad appoderamento più antico (C.AGR, AC.AGR) è protetto in quanto significativo prodotto storico dell'azione antropica di secolare attività di bonifica e messa a coltura dei suoli e in quanto costituito da ambienti che contribuiscono alla conservazione della locale biodiversità e di elevato interesse ecologico; sono quindi vietati gli accorpamenti e le variazioni dell'assetto eliminando capezzagne, scoline, capofossi, filari, siepi e altri elementi caratterizzanti.

2. Le azioni dell'Ente di Gestione sono rivolte, in particolare, alla conservazione e tutela di tale paesaggio agrario, tramite la promozione ed incentivazione di attività agricole sostenibili e compatibili con la conservazione e la valorizzazione degli assetti paesaggistici tradizionali. In tal senso l'attività agricola ha come obiettivi il reddito dell'agricoltore, la tutela dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni e la conservazione nel tempo delle risorse naturali dalle quali dipende.

3. Sono sviluppate, tra le altre, azioni di:

- incentivazione dell'agricoltura estensiva e di forme di agricoltura sostenibile, anche attraverso l'attuazione di progetti pilota di riconversione produttiva e colturale;
- tutela e incentivazione di coltivazioni tradizionali, quali riso e canapa;
- mantenimento e ripristino degli elementi che caratterizzano gli assetti paesaggistici agrari tradizionali, quali siepi, alberi isolati, filari, piantate, aree incolte marginali, pascoli umidi e allagati, canneti asciutti;
- tendenziale mantenimento dei tradizionali sistemi di drenaggio con canaletti di scolo e irrigazione e limitazioni alla realizzazione di irrigazione e di drenaggio sotterraneo;
- valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari tipici e di promozione della certificazione di qualità;
- promozione di azioni di diffusione delle conoscenze e di sensibilizzazione.

4. La realizzazione dei ripristini naturalistici nelle aree agricole deve tendere a ricreare l'assetto ambientale e naturalistico dei luoghi, precedente alle bonifiche e alle trasformazioni agricole, tenendo conto della pedologia e dell'idrologia dei siti, secondo i seguenti indirizzi per le aree individuate nella "carta delle aree da sottoporre a restauro ambientale e paesaggistico".

5. La realizzazione dei ripristini naturalistici in aree diverse da quelle di cui al precedente comma 3, deve favorire: gli ambienti umidi temporanei, sia conservando le aree già attualmente soggette ad allagamento invernale a seguito dell'innalzamento naturale della falda o a ristagno idrico meteorico, sia gestendo i riallagamenti già realizzati con tale finalità; le praterie umide e allagate, con periodi diversi di sommersione, in particolare con acque piovane; i canneti estesi e compatti in acque medio-basse, i giuncheti, i cariceti; i prati asciutti su substrati sabbiosi.

6. Per i rimboschimenti devono essere utilizzate esclusivamente specie vegetali autoctone, il Regolamento del Parco stabilisce quali siano precisamente le specie da impiegare per interventi all'interno del territorio della Stazione; i sestri d'impianto devono il più possibile simulare gli assetti vegetazionali naturali, mediante andamenti sinusoidali ed irregolari, macchie e gruppetti

monospecifici, dominanza di specie caratteristiche delle diverse associazioni vegetali tipiche dei luoghi e idonee alle condizioni ambientali presenti.

7. In particolare, il presente Piano individua per le diverse aree specificate le seguenti vocazioni:

ZB.1) Terreni agricoli, prevalentemente a pioppeto, nella zona del “Becco d’Anatra”: *Salicetum albae*; *Populetalia albae*; *Alnetalia glutinosae*;

ZU.1) Prato Levante: aggruppamenti a *Hippuris vulgaris*; *Leucojo-Caricetum elatae*; *Caricetum acutiformis*; aggruppamenti a *Eleocharis palustris/uniglumis*; *Molinetalia*; *Holoschoenetalia*; *Holoschoeno-Juncetum subnodulosi*; *Mariscetum serrati*; *Phragmitetum vulgaris*; *Salicetum cinereae*;

ZU.2) Punta Signana: *Leucojo-Caricetum elatae*; *Caricetum acutiformis*; aggruppamenti a *Eleocharis palustris/uniglumis*; *Molinetalia*; *Holoschoenetalia*; *Holoschoeno-Juncetum subnodulosi*; *Mariscetum serrati*; *Phragmitetum vulgaris*;

ZU.3) Aree agricole a Sud del Prato di Vallesanta: *Leucojo-Caricetum elatae*; aggruppamenti a *Eleocharis palustris/uniglumis*; *Molinetalia*; *Holoschoenetalia*; *Holoschoeno-Juncetum subnodulosi*; *Phragmitetum vulgaris*; *Mariscetum serrati*; *Typhetum angustifoliae*; *Salicetum cinereae*; *Prunetalia spinosae*;

ZA.1) Margine Sud-Est delle aree agricole a Sud del Prato di Vallesanta: *Brometalia erecti*.

PdIP.1) vedi articolo 27, comma 2;

PdIP.2) vedi articolo 27, comma 3.

8. Per il raggiungimento di alcuni degli obiettivi citati sono previsti specifici progetti di intervento particolareggiato al successivo art. 28 delle presenti Norme. Per le aree non incluse nel presente comma sono comunque possibili interventi di ripristino, in base alle specificità di volta in volta individuate e secondo le indicazioni di cui ai precedenti commi.

9. Al Regolamento del Parco, ai sensi del precedente art. 5, è demandata l'elaborazione di specifiche direttive inerenti:

- il corretto inserimento paesaggistico degli interventi insediativo-infrastrutturali di nuova realizzazione, al fine di preservare l'identità del territorio agricolo e le forme tipologiche tradizionali;

- l'impiego di modalità costruttive innovative con particolare riguardo alle tecniche di bio-architettura.

10. La realizzazione degli interventi di ripristino naturalistico, anche se soggetti a contributi da parte di altri Enti pubblici, deve essere preceduta da nulla-osta dell'Ente di Gestione del Parco. La ripresa delle ordinarie coltivazioni agricole nei terreni rinaturalizzati e soggetti a contributi da parte anche di altri Enti pubblici deve essere preceduta da nulla-osta dell'Ente di Gestione del Parco, il quale deve adoperarsi affinché siano mantenute le aree rinaturalizzate, mediante individuazione di altre forme di incentivo per gli agricoltori.

Art. 17 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando eventuali specificazioni a livello di singola zona, sono consentiti nel rispetto delle disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. L'Ente di Gestione può promuovere attività di formazione e divulgazione per sviluppare e diffondere metodi e criteri idonei a conciliare le esigenze dell'intervento edilizio con quelle del mantenimento e dello sviluppo dell'ambiente, nel rispetto dei caratteri tipologici locali. In particolare, costituisce obiettivo dell'Ente di Gestione elaborare, attraverso il Regolamento del

Parco, indirizzi e prescrizioni sulle metodologie e i tempi di restauro dei vecchi edifici rurali per conservare le possibilità di nidificazione per *Tyto alba*, *Athene noctua*, *Hirundo rustica*, *Delichon urbica* e per le specie di Chiroteri che utilizzano i sottotetti per la riproduzione. Possono essere previsti appositi incentivi ai soggetti privati per il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui al Regolamento del Parco. Tali indirizzi e prescrizioni dovranno essere rispettati anche dai soggetti pubblici che intervengono sul patrimonio edilizio nel territorio della stazione.

Art. 18 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi

1. Nelle zone di parco è vietata l'installazione di nuove linee elettriche aeree e di impianti puntuali per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, la realizzazione di nuove linee aeree per le telecomunicazioni, la collocazione di impianti puntuali per le telecomunicazioni, la realizzazione di nuove condotte per il trasporto di materiali fluidi o gassosi. Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente di Gestione, che verifica anche la non fattibilità di soluzioni alternative, le nuove linee elettriche o di telecomunicazione, comunque non aeree, e le nuove condotte di trasporto di materiali fluidi o gassosi, indispensabili al funzionamento degli impianti e delle attività esistenti o consentite nelle zone di parco.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di cui al comma precedente è sempre consentita, ferme restando le limitazioni e gli indirizzi contenuti per le singole aree negli articoli delle presenti Norme e l'acquisizione del preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione nei casi previsti all'art. 9 delle presenti Norme; il rifacimento delle linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica e di telecomunicazioni deve prevedere lo spostamento dei tracciati all'esterno delle zone di parco, ove possibile tecnicamente, oppure l'interramento della linea, e, in ogni caso deve prevedere l'adozione d'intesa con l'Ente di Gestione di misure di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo dell'infrastruttura.

3. Anche negli ambiti di area contigua agricola (AC.AGR) la realizzazione di nuove linee ed impianti di cui al primo comma, è comunque subordinata alla verifica di compatibilità ambientale dell'intervento, alla valutazione comparata di soluzioni progettuali diverse che dimostrino, tra l'altro, la non praticabilità tecnica di soluzioni esterne al perimetro della Stazione.;

4. Nell'intero territorio della Stazione sono vietate la messa in esercizio di nuovi impianti di sfruttamento delle risorse energetiche del sottosuolo e la ricerca di nuovi giacimenti.

Art. 19 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

1. Nell'ambito della Stazione, sia nelle zone di parco che nelle aree contigue comunque individuate è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

2. Nelle zone di parco la collocazione di cartelli e indicazioni segnaletiche diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale avviene a cura dell'Ente di Gestione, nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti, atte a garantire l'omogeneità dell'immagine del Sistema delle Aree Protette regionali.

Negli ambiti di area contigua il Comune di Argenta provvede a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Art. 20 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici

1. Le attività agricole condotte nel territorio del Parco, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare. A tal fine, adottando il metodo della concertazione, l'Ente di Gestione, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano le forme di collaborazione più opportune in ordine a:

- a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;
- b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale;
- c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.

2. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area contigua beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.

3. Nel rispetto del presente Piano, il Regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:

- a) alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all'allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale, provinciale e comunale, laddove consentito dalle presenti Norme;
- b) alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi alle norme e ai limiti stabiliti per le diverse zone dal presente Piano e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agraria comunitaria.

4. *Stralciato*

5. *Stralciato*

6. Costituiscono obiettivi specifici del Parco:

- incentivare le attività di agricoltura tradizionale, in particolare legate alla coltivazione di prodotti tipici e tradizionali quali la risicoltura delle varietà padane; l'allevamento brado di bovini di razza romagnola ed ovini, anche finalizzato alla realizzazione di pascoli umidi; la zoocoltura estensiva di razze locali; la coltivazione della vite di bosco maritata agli alberi secondo la tradizionale "piantata"; la coltivazione della canapa e la realizzazione dei maceri;
- valorizzare le attività artigianali tradizionali, in particolare legate alla lavorazione dei materiali tipici, quali la lavorazione delle erbe palustri e promuovere attività di recupero dei materiali e degli usi legati alle tradizioni e alla cultura locale;
- valorizzare e promuovere la diffusione dei prodotti artigianali, agricoli, zootecnici, enologici e gastronomici tipici locali, che sono individuati e classificati dal Regolamento del Parco.

Art. 21 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

1. Al fine del controllo dinamico degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e conservazione all'interno dell'area protetta, al fine di contribuire alla ricerca scientifica e al fine di dotarsi degli strumenti necessari ad una adeguata informazione sulle attività svolte e ad una adeguata e aggiornata programmazione di quelle da svolgere, l'Ente di Gestione promuove e partecipa ad attività di monitoraggio ambientale, anche in coordinamento, in concorso e in collaborazione con altri soggetti, strutture o enti di ricerca.

2. La realizzazione del sistema di monitoraggio rappresenta un fondamentale intervento per l'attuazione dei Piani Territoriali delle Stazioni del Parco e come tale viene definito tramite il Programma regionale che fornisce indirizzi, criteri e linee guida. I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza. Le azioni di monitoraggio sono tendenzialmente inquadrate in un unico sistema organizzato per diversi tematismi:

- monitoraggio permanente delle condizioni fisiche e delle variazioni climatiche;
- monitoraggio permanente delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche delle acque delle zone umide classificate "aree sensibili" ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del fiume Reno, dei torrenti Idice e Sillaro, dei canali Garda, Menata, della Botte e Lorgana;
- monitoraggio finalizzato ad una conoscenza specifica degli habitat (con particolare riguardo per gli habitat umidi e per quelli boscati), indirizzato, in particolare, alla determinazione del rapporto tra modalità gestionali e conservazione, al continuo aggiornamento dello status di conservazione dell'habitat nel territorio del Parco e all'individuazione di eventuali fattori limitanti o di minaccia;
- monitoraggio delle specie (con particolare riguardo per le specie di prioritaria importanza conservazionistica di cui ai precedenti artt. 12 e 13), finalizzato alla dettagliata conoscenza dei popolamenti e delle dinamiche di conservazione e al continuo aggiornamento dello status della specie nel territorio del Parco e all'individuazione di eventuali fattori limitanti o di minaccia;
- monitoraggio delle modalità e dell'entità della fruizione antropica del territorio protetto.

3. I risultati delle azioni di monitoraggio di cui al presente articolo possono indicare all'Ente di Gestione l'opportunità di adottare misure di disciplina da inserire nel Regolamento del Parco e/o di segnalare agli Enti preposti la necessità di adottare provvedimenti straordinari, anche di durata temporale limitata, nel caso ciò fosse necessario per la migliore tutela e conservazione del patrimonio naturale o per garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela della salute.

Inoltre, i risultati delle azioni di monitoraggio sugli habitat e sulle specie possono permettere l'aggiornamento delle check-list e dello status delle specie, con conseguente modifica e aggiornamento degli elenchi delle entità di prioritaria importanza conservazionistica di cui ai precedenti artt. 11, 12, 13.

3 bis. Ai fini di verificare la validità delle scelte del presente Piano, ed eventualmente modificarle per migliorare l'efficacia della tutela, è prevista la realizzazione di uno specifico Piano di monitoraggio, realizzato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgl n.4/2008. L'Ente di gestione del Parco deve realizzare il suddetto monitoraggio e trasmetterne gli esiti ogni 5 anni Regione. Oggetti del monitoraggio sono:

a) *Efficacia della perimetrazione*

verifica dello stato delle quattro aree agricole stralciate dalla perimetrazione della legge istitutiva, attraverso il confronto delle loro condizioni ecologiche con quelle di un'altra area agricola campione esterna al perimetro del parco e delle casse di espansione attraverso i seguenti parametri:

- tipologia ed estensione delle colture agricole;
- modalità di conduzione dei terreni agricoli;

- presenza e densità di Passeriformi indicatori, tipici delle aree agricole: *Alauda arvensis*, *Motacilla flava*, *Saxicola torquata*, *Carduelis carduelis*, *Lanius collurio*, *Miliaria calandra*.

b) Efficacia della zonizzazione

monitoraggio dello status di conservazione degli habitat individuati come guida per determinare le diverse zone utilizzando come parametri gli habitat prioritari e come indicatori la loro estensione e il loro grado di conservazione, valutabile come completezza e rappresentatività dei diversi elementi costituenti e caratterizzanti; in sintesi per ogni sottozona deve essere valutato lo status dei seguenti habitat:

B.DOL: *Nymphaeetum albo-luteae*; *Limnanthemetum nymphaeoidis*; aggruppamento *Hippuris vulgaris*;

B.BOS: *Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae*;

B.PRA: *Leucojo-Caricetum elatae*; *Molinietalia*;

B.FLU, C.FLU: *Salicetum albae*; *Brometalia erecti*;

B.CAN, C.CAN: *Nymphaeetum albo-luteae*; *Limnanthemetum nymphaeoidis*;

C.BOS: *Salicetum albae*; *Populetalia albae*;

C.DOL: *Nymphaeetum albo-luteae*; *Limnanthemetum nymphaeoidis*;

AC.FLU: *Brometalia erecti*;

AC.CAN: *Nymphaeetum albo-luteae*; *Limnanthemetum nymphaeoidis*;

per le aree agricole, in cui non sono presenti habitat prioritari, vengono adottati altri due parametri di valutazione, **C.AGR, AC.AGR:** estensione delle siepi; superficie ad agricoltura biologica.

c) Fruizione antropica

La fruizione ai siti di maggior pregio dovrà essere monitorata dal centro visita del Parco, che avrà la possibilità di controllare tutti gli accessi alle aree più pregiate, in cui è previsto dalle Norme l'obbligo di guida e gli accessi al centro stesso; il centro visite dovrà, perciò, fornire annualmente al Parco i seguenti dati:

- numero di visitatori complessivo al centro visite;
- numero di visitatori per mese al centro visite;
- numero di visitatori complessivo che hanno usufruito di visite guidate;
- numero di visitatori per mese che hanno usufruito di visite guidate;
- numero di visitatori complessivo per singolo itinerario guidato.

d) Pressione venatoria

Verifica, da parte dell'Ente di gestione del Parco della pressione venatoria complessiva e sulle singole specie oggetto di caccia attraverso l'analisi dei tesserini dei cacciatori che hanno avuto diritto di accesso venatorio alla stazione.

e) Pressione alieutica

valutazione della pressione di pesca sulle singole specie da parte del gestore della pesca che ogni anno, dovrà fornire al Parco i seguenti dati:

- numero di pescatori complessivo;
- numero di pescatori per mese;
- schede compilate da parte dei pescatori stessi.

4. Le ricerche relative al patrimonio naturale presente nelle zone di parco sono promosse direttamente dall'Ente di Gestione, in particolare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo e agli habitat e alle specie di cui agli articoli 11, 12, 13. Le ricerche relative al patrimonio naturale condotte autonomamente da altri soggetti nelle zone di parco devono essere sottoposte a nulla osta dell'Ente di Gestione e ad eventuali altre specifiche autorizzazioni secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

Deve essere data semplice comunicazione preventiva delle ricerche scientifiche condotte nei rimanenti ambiti di area contigua, salvo eventuali altre specifiche autorizzazioni secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

I risultati di qualsiasi forma di ricerca scientifica condotta nel territorio del parco o dell'area contigua devono essere trasmessi all'Ente di Gestione non oltre sei mesi dal termine della ricerca. Qualsiasi pubblicazione prodotta sulla base dei dati raccolti nei territori del parco o dell'area contigua deve riportare chiaro riferimento al Parco regionale del Delta del Po.

5. I progetti di ricerca scientifica devono essere sottoposti al parere del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco, come stabilito dall'art. 21, comma 2, lett. e) della L.R. n. 6/05.

Capo II Perimetrazione e zonizzazione

Art. 22 Perimetro di Stazione e articolazione del territorio in zone

1. Il presente Piano Territoriale della Stazione "Campotto di Argenta", sulla base delle analisi effettuate e relative a tutto il territorio compreso nel perimetro istitutivo:

- determina il perimetro di Stazione, apportando modifiche al perimetro riportato nelle cartografie allegata alla Legge istitutiva del Parco, avvalendosi delle prerogative assegnategli dalla legislazione regionale vigente in materia;
- individua, ai sensi dell'art. 25 della citata L.R. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti zone:

zone "B" di protezione generale
zone "C" di protezione ambientale
zone "D" urbanizzate
zone "AC" di area contigua.

Ogni zona, in base alle diverse caratteristiche fisiche e ambientali, è ripartita in ulteriori sottozone, talora ulteriormente suddivise in ambiti omogenei al fine di articolare e dettagliare adeguatamente la normativa.

2. Le zone di parco sono indicate come prioritarie per l'assegnazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle attività di ripristino e delle azioni indicate dal presente Piano.

3. Il perimetro di Stazione e la zonizzazione sono riportati nelle tavole di dettaglio in scala 1:10.000 P.2/1 – P.2/4 e nel quadro sinottico in scala 1:25.000 P.1, parti integranti delle presenti Norme.

Art. 23 Zone B di protezione generale

1. Le zone B di protezione generale oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema ambientale portante della Stazione Campotto di Argenta del Parco Regionale del Delta del Po, rappresentando l'insieme delle aree a maggior pregio naturalistico e contenenti gli elementi di maggiore importanza conservazionistica. Le zone B comprendono ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento, per le quali il presente Piano di Stazione, ferme restando le altre direttive ed indirizzi dettati dalle presenti Norme, esprime indicazioni normative specifiche ai successivi commi.

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto ai sensi dell'art. 9 delle presenti Norme.

L'ammissibilità delle attività previste in piani o programmi e così pure degli interventi previsti in progetti, deve essere di volta in volta valutata dall'Ente di Gestione, in fase di rilascio di parere di conformità nei confronti di piani ed i programmi, o dei nulla osta rispetto i progetti, nel rispetto delle finalità istitutive e degli obiettivi di gestione stabiliti dal presente piano territoriale nonché

dagli altri strumenti specifici di programmazione del parco, con particolare riguardo alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 12 e 13 delle presenti Norme.

2. Nelle zone B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. In tutte le zone B sono vietati:

- l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno, salvo che per le attività previste al successivo comma 3;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- l'attività zootecnica intensiva;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche;
- la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto successivamente specificato al comma 3 e per le diverse sottozone;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica;
- l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3, secondo quanto specificato all'art. 13 delle presenti Norme;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme;
- l'itticoltura;
- la libera circolazione di cani;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- lo svolgimento o l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli;
- l'accensione di fuochi all'aperto.

3. In tutte le zone B sono consentiti,:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, secondo le disposizioni delle autorità competenti in materia fitosanitaria e di protezione della fauna o promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idraulica e di bonifica, secondo le prescrizioni dell'art. 15 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- la manutenzione ordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture per la fruizione, individuate dalle presenti Norme;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 11 delle presenti norme.
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e il ripristino tipologico dei fabbricati esistenti, nel rispetto delle classificazioni e delle indicazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica.

4. Le aree ad uso agricolo residuale incluse in zona B sono destinate dal presente Piano al ripristino naturalistico, secondo gli indirizzi di cui al precedente articolo 16.

5. Sulla base della specifica morfologia dominante le zone B sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

- B.DOL: zone palustri di acqua dolce;
- B.BOS: boschi;
- B.PRA: prati umidi e acquitrini;
- B.FLU: ambiti fluviali, golene sommergibili ed argini.
- B.CAN: canali di bonifica.

6. La sottozona **B.DOL** comprende i bacini d'acqua dolce ultimo residuo delle paludi che si estendevano alla destra idraulica del Po di Primaro (oggi fiume Reno), modificate prima dallo spagliamento dei torrenti appenninici Idice e Quaderna e poi dalla loro regimazione ed immissione nel Reno-Primaro; il sistema è composto dalle Casse Bassarone, Campotto, Lugo e Vallesanta; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle aree palustri dulciacquicole a *Nymphaetum albo-luteae*; *Limnanthemum nymphaeoidis*; *Typhetum angustifoliae*; *Phragmitetum vulgaris*; aggruppamento *Hippuris vulgaris*; non sono consentite attività diverse dalla osservazione scientifica e dalla gestione degli habitat finalizzata al mantenimento delle comunità palustri, la cui realizzazione deve essere prevista in apposito programma di ordinario controllo della vegetazione, che deve essere sottoposto al parere di conformità dell'Ente di Gestione, nel rispetto della tutela integrale del *Nymphaetum albo-luteae*, del *Limnanthemum nymphaeoidis* e degli aggruppamenti a *Hippuris vulgaris*.

6.1 In tale sottozona sono vietati:

- la realizzazione di manufatti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;
- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;
- l'accesso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2.

6.2 In tale sottozona sono consentiti,:

- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità vegetali che necessitano di tali interventi, condotte secondo il Regolamento del Parco e secondo quanto previsto al precedente comma 6;
- il ripristino dei sistemi di dossi soggetti a erosione o subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo, purché inseriti in una programmazione generale;
- la manutenzione dei canali principali e sublagunari, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato nel rispetto dell'assetto geomorfologico dei luoghi nonché della vegetazione presente;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro e risanamento conservativo degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua ed al mantenimento della sua funzione di cassa di sicurezza idraulica;

- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino (quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore), di opere di sistemazione e difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, inseriti in programmi generali;
- le normali operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali perimetrali, nel rispetto degli indirizzi del presente Piano e di quanto previsto in proposito dal Regolamento.

7. La sottozona **B.BOS** comprende il Bosco del Traversante, bosco igrofilo caratterizzato, in particolare, da vegetazione a *Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae*, con ambiti a *Salicetum albae* e *Alnetalia glutinosae*; in tali sottozone l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali citati. Il programma di gestione del bosco, qualora non redatto direttamente dall'Ente di Gestione, nonché qualsiasi intervento isolato di manutenzione ordinaria o straordinaria, devono essere sottoposti al parere di conformità o al nulla osta dell'Ente di Gestione. La gestione idraulica del bosco deve essere improntata al mantenimento di elevati gradienti di umidità e di aree allagate durante il periodo autunno-inverno-primavera, con parziale prosciugamento estivo.

7.1 In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi, fatti salvi gli interventi da carattere idraulico derivanti da ragioni di pubblica sicurezza e quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo e l'apertura di nuove strade;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati;
- la raccolta e l'asportazione di flora;
- l'alterazione dell'apparato boschivo e l'alterazione degli equilibri idrologici che ne determinano la composizione specifica con particolare riferimento alla vegetazione a *Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae*;
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità e dei tronchi abbattuti al suolo;
- l'utilizzo del sito per attività diverse dalla conservazione e osservazione della natura e per sicurezza idraulica.

7.2 In tale sottozona sono consentiti,:

- interventi di manutenzione ordinaria della viabilità esistente;
- gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico e di rimboschimento sulla base degli indirizzi espressi dall'art.14 delle presenti Norme, nonché il reinserimento di specie vegetali e animali autoctone, alle condizioni descritte ai precedenti artt. 12 e 13;
- la manutenzione delle reti tecnologiche e degli elettrodotti esistenti alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, previa definizione d'intesa con l'Ente Parco delle contestuali misure da adottare per la tutela e/o il ripristino degli ambienti interessati dai lavori, fermo restando l'indirizzo prevalente volto allo spostamento all'esterno degli ambiti forestati delle reti e linee tecnologiche medesime;
- la raccolta dei semi degli alberi utilizzare come seme per produzione di piante da destinare a rimboschimenti naturalistici;
- l'accesso regolamentato.

8. La sottozona **B.PRA** comprende le praterie umide ripristinate a ovest di Vallesanta e nella zona del Traversante Alto; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali dei prati umidi con vegetazione a *Leucojo-Caricetum elatae*; *Caricetum acutiformis*; *Bidenti-Polygonetum hydropiperis*; *Molinetalia*; *Holoschoenetalia*, alcune delle quali già presenti, altre di possibile evoluzione; non sono consentite attività diverse dalla osservazione scientifica e dalla gestione degli habitat finalizzata al mantenimento delle comunità prative, la cui realizzazione deve essere prevista in apposito

programma di ordinario controllo della vegetazione, che deve essere sottoposto al parere di conformità dell'Ente di Gestione, nel rispetto della tutela integrale dei prati umidi.

8.1 In tale sottozona sono vietati:

- la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo;
- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;
- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;
- l'accesso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2.

8.2 In tale sottozona sono consentiti,:

- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi, condotte secondo il Regolamento del Parco e secondo quanto previsto al precedente comma 8;
- l'accesso per le operazioni gestionali di cui al presente comma;
- i movimenti terra per migliorare le condizioni di conservazione delle comunità prative o per ampliarne la superficie.

9. La sottozona **B.FLU** comprende il torrente Idice, dal punto di immissione del canale Garda Alto nel torrente stesso a ovest fino al limite orientale di stazione a est, ed inoltre parte della golena Idice-Reno nonché l'area di Cassa di Lugo compresa tra l'argine sud del canale Bovoletta e l'argine sud del fiume Reno. Nei corsi d'acqua il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce marginali a canneto, dei boschi ripariali a *Salicetum albae*, dei prati umidi golenali, delle praterie arginali a *Brometalia erecti* e della continuità fisica ed idrologica del corso d'acqua, avendo, comunque, riguardo per la garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni; per il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte; per il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

9.1 In tale sottozona, fatto salvo quanto precedentemente riportato al comma 9, sono vietati:

- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatto salvo quanto detto successivamente;
- le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree;
- la raccolta e l'asportazione di flora spontanea, fatte salvo le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco;
- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso con imbarcazioni di qualsiasi tipo, eccetto che per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso agli argini del torrente Idice, in destra del fiume Reno e in sinistra del torrente Sillaro, eccetto che per esclusivo motivo di servizio o in caso di diversa regolamentazione da parte dell'Ente di Gestione del Parco.

9.2 In tale sottozona, oltre a quanto specificato al comma 9, sono consentiti,:

- la manutenzione ordinaria delle opere di difesa idraulica, per la garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni; per il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto

alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte; per il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra

- le ordinarie operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali, ad esclusione della piana golenale, secondo le modalità specificate dal Regolamento del Parco; lo sfalcio della piana golenale deve essere disciplinato con apposito accordo da sottoscrivere tra l'Autorità idraulica e l'Ente di gestione, entro un anno dall'approvazione del presente Piano; nelle more di sottoscrizione del disciplinare lo sfalcio resta a discrezione dell'Autorità idraulica; qualora l'accordo non venisse sottoscritto entro il termine dell'anno di tempo previsto, lo sfalcio potrà essere eseguito una sola volta l'anno, al di fuori del periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica; in particolare vanno favoriti gli interventi di sostituzione delle coltivazioni erbacee e il ripristino delle condizioni per lo sviluppo di canneti, tifeti e cariceti perfluviali, di prati umidi golenali e dei boschi ripariali; per il ripristino e il mantenimento dei prati umidi golenali sono consentiti interventi di sfalcio della vegetazione erbacea, in periodi e modi tali da non danneggiare la fauna selvatica, con particolare attenzione al periodo di riproduzione dell'avifauna;
- le modifiche della golena per favorire il ristagno delle acque di piena e lo sviluppo di prati umidi golenali;
- le modifiche del corso d'acqua per favorire lo sviluppo delle praterie di idrofite sommerse e natanti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi, la realizzazione di spazi di sosta, nonché di strutture precarie per la fruizione, quali tettoie e aree attrezzate preferibilmente in legno.

10. La sottozona **B.CAN** comprende il Canale della Botte, il Conduttore Campotto, il Canale Bonlea, il Canale Sussidiario a valle dell'idrovora di Vallesanta per i tronchi adiacenti alle aree B.DOL e B:BOS come precedentemente descritte, fino alle unghie esterne degli argini destro e sinistro. Nei corsi d'acqua il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce marginali a canneto, delle praterie sommerse di idrofite, della vegetazione galleggiante a *Nymphaeetum albo-luteae* e a *Lymntanthemetum nymphaeoidis* e della continuità fisica ed idrologica del corso d'acqua, avendo, comunque, riguardo per la garanzia delle condizioni di sicurezza idraulica e per le funzioni di scolo delle acque.

10.1 In tale sottozona, fatto salvo quanto precedentemente riportato al comma 10, sono vietati:

- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatto salvo quanto detto successivamente;
- le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza di metri lineari 10 dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente;
- la raccolta e l'asportazione di flora spontanea, fatte salvo le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco;
- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso con imbarcazioni di qualsiasi tipo, eccetto che per esclusivo uso di servizio.

10.2 In tale sottozona, oltre a quanto specificato al comma 10, sono consentiti,:

- la manutenzione ordinaria delle opere di difesa idraulica e le normali opere di gestione idraulica dei canali, con riguardo per il recupero del materiale ittico eventualmente rimasto in secca;
- la trasformazione dello stato dei luoghi e la realizzazione di opere e manufatti purchè connessi con la gestione idraulica da parte del Consorzio di Bonifica competente;
- l'ordinaria attività di manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi, nel rispetto delle caratteristiche dei territori che essi attraversano;

- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica; in particolare vanno favoriti gli interventi di sostituzione delle coltivazioni erbacee e il ripristino delle condizioni per lo sviluppo di canneti, tifeti e cariceti e della vegetazione idrofittica sommersa o natante;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi, la realizzazione di spazi di sosta, nonché di strutture precarie per la fruizione, quali tettoie e aree attrezzate preferibilmente in legno.

Art. 24 Zone C di protezione ambientale

1. Le zone C di protezione ambientale sono costituite da parti del territorio prive di elementi naturali notevoli interessate da attività turistico-ricreativa, sia da aree agricole in cui permangono elementi tipici del paesaggio agrario storico; per tali aree si persegue l'obiettivo di una riqualificazione ecologica complessiva da ottenersi attraverso l'esecuzione di interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica. Comprendendo ambiti di diversa origine, di differente composizione morfologica e floro-faunistica ed essendo soggette a differenti usi antropici, sono suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento.

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o il nulla osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto ai sensi dell'art. 9 delle presenti Norme.

L'ammissibilità delle attività previste in piani o programmi e così pure degli interventi previsti in progetti, deve essere di volta in volta valutata dall'Ente di Gestione, in fase di rilascio di parere di conformità nei confronti di piani ed i programmi, o dei nulla osta rispetto i progetti, nel rispetto delle finalità istitutive e degli obiettivi di gestione stabiliti dal presente piano territoriale nonché dagli altri strumenti specifici di programmazione del parco, con particolare riguardo alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 12 e 13 delle presenti Norme.

2. In tutte le zone C sono vietati:

- l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno, salvo che per le attività previste al successivo comma 3 e per le attività agricole nella sottozona C.AGR;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossicologici, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'apertura di nuove strade e l'asfaltatura delle strade bianche, ad eccezione della eventuale possibilità di realizzare strade a carattere temporaneo a servizio di attività estrattive o agricole, costruite secondo modalità coerenti rispetto alle finalità del parco e al mantenimento della continuità ecologica;
- la circolazione veicolare in percorsi fuoristrada, ad eccezione dei mezzi agricoli, di soccorso e per la vigilanza;
- la libera circolazione dei cani;
- l'allestimento anche temporaneo di attendamenti e campeggi al di fuori delle aree attualmente esistenti ed aventi tale destinazione, l'accensione di fuochi all'aperto, il sorvolo con veicoli a motore.
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica e dei fanghi di depurazione, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi del presente capitolo;
- l'attività venatoria e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 13 delle presenti Norme, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3;

- il danneggiamento degli habitat e la raccolta della flora spontanea, salvo quanto previsto per le sottozone C.AGR;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio.

3. In tutte le zone C sono consentiti,:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- la realizzazione o adeguamento funzionale dei percorsi previsti nel rispetto di indirizzi, direttive e prescrizioni del presente Piano;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ripristino tipologico dei fabbricati esistenti, nel rispetto delle classificazioni e delle indicazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 11 delle presenti norme.

4. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate le zone C sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

C.AGR - aree agricole di bonifica;

C.FLU – fiumi, golene fluviali e argini;

C.CAN – canali di bonifica;

C.BOS – boschi;

C.DOL - zone palustri di acqua dolce;

C.STO – aree di valore storico e con connotazioni turistico- ricreative.

5. Le sottozone **C.AGR** comprendono le aree agricole di bonifica ad est della strada provinciale n. 38 “Cardinala”, le aree in parte coltivate ed in parte abbandonate a sud dello Scolo Menata e adiacenti alla Cassa di Vallesanta, le aree agricole di bonifica ad ovest della strada provinciale n. 38 ed a sud dell'innesto della strada provinciale n. 47 dal Canale Savanella sino all'argine esterno della Cassa di Campotto, le aree ad uso turistico e ricreativo adiacenti il Centro Visite del Casino di Campotto.

In tali sottozone deve essere promossa la conservazione e ricomposizione dell'ambito paesaggistico tipico della pianura bonificata con particolare riguardo all'aumento della copertura vegetazionale, arbustiva e d'alto fusto.

5.1 Nelle sottozone C.AGR è vietato:

- l'impermeabilizzazione dei suoli;

- la realizzazione di nuovi impianti di drenaggio sotterraneo;
- la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno o di colture energetiche.

5.2 In tutte le zone C.AGR sono consentiti,:

- la possibilità della prosecuzione delle attività agricole in essere alle condizioni di cui ai precedenti commi;
- le attività ricreative e all'aria aperta connesse alla fruizione del Parco ed allo svolgimento delle manifestazioni tradizionali locali;
- l'agriturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche., anche direttamente incentivate dal Parco;
- le strutture precarie necessarie alle attività di cui ai precedenti alinea;
- la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego prevalente di tecniche di lotta guidata;
- fino all'approvazione del Regolamento del Parco, il diserbo delle scarpate, dei fossi e delle arginature con mezzi meccanici e manuali, con modalità atte a non danneggiare i siti di presenza delle specie e delle comunità particolarmente protette. E' inoltre ammesso il diserbo chimico esclusivamente con prodotti compatibili con le aree protette, fermo restando il divieto di effettuare il diserbo chimico dei capofossi e l'incendio controllato.
- la concimazione con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale;
- l'uso di concimi chimici, ad integrazione dei concimi di origine naturale, fino ad un massimo apporto di principi attivi pari al 50% del totale; eventuali apporti superiori possono essere autorizzati previa presentazione di uno specifico piano di concimazione;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. del 24 aprile 1995, n. 50, e dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;
- l'utilizzazione di impianti fissi e mobili per la protezione delle colture orticole; nel caso di utilizzo di sistemi temporanei (teli in polietilene ed in triacetato) giustificato dalle corrette pratiche agronomiche, il coltivatore deve comunicare preventivamente all'Ente di Gestione la modalità ed il luogo di smaltimento dei materiali impiegati;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: manutenzione ordinaria e straordinaria, ripristino tipologico, il restauro e risanamento conservativo ove consentiti, nei limiti e nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica;
- interventi di nuova costruzione soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo così come specificato dall'art. A -21 dell'allegato alla LR 20/2000;
- la realizzazione di interventi di ripristino ambientale, anche al fine di sviluppare le attività legate alla fruizione del patrimonio naturale, mediante ricreazione di habitat naturali o seminaturali, di elementi caratteristici del paesaggio agrario, nonché di strutture atte alla fruizione medesima, ivi comprese strutture per lo sviluppo del *birdwatching*.

6. Nella sottozona C.AGR sono ulteriormente distinti due ambiti particolari:

- C.AGR.1;
- C.AGR.2.

6.1 Gli ambiti C.AGR.1 sono destinati dal presente Piano alla realizzazione dei Progetti di Intervento Particolareggiato di cui al successivo articolo 27. In tali ambiti le attività agricole sono consentite fino alla realizzazione dei suddetti PdIP e, in seguito, laddove gli stessi lo prevedano.

6.2 Gli ambiti C.AGR.2 sono destinati dal presente Piano alla realizzazione di interventi di ripristino naturalistico, secondo quanto previsto dal precedente articolo 16. In tali ambiti le attività agricole possono proseguire senza prescrizioni ulteriori fino alla realizzazione dei suddetti interventi.

7. La sottozona **C.FLU** comprende il fiume Reno per tutto il restante tratto compreso entro la stazione, i tratti del torrente Idice e del torrente Sillaro a valle del ponte della strada provinciale n. 38 e fino all'inizio della zona B; in tali sottozone il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce marginali a canneto, dei boschi ripariali a *Salicetum albae*, delle praterie arginali a *Brometalia erecti* e della continuità fisica ed idrologica del corso d'acqua.

7.1 In tali sottozone, fatto salvo quanto precedentemente riportato al comma 7, sono vietati:

- le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza di metri lineari 10 dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente;
- l'apertura di nuove strade asfaltate, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la raccolta e l'asportazione di flora spontanea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- l'accesso con imbarcazioni a motore, eccetto che per esclusivo uso di servizio.

7.2 In tali sottozone, oltre a quanto specificato al comma 7, sono consentiti,:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica, per la garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni; per il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte; per il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra;
- le ordinarie operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali, ad esclusione della piana golenale, secondo le modalità specificate dal Regolamento del Parco; lo sfalcio della piana golenale deve essere disciplinato con apposito accordo da sottoscrivere tra l'Autorità idraulica e l'Ente di gestione, entro un anno dall'approvazione del presente Piano; nelle more di sottoscrizione del disciplinare lo sfalcio resta a discrezione dell'Autorità idraulica; qualora l'accordo non fosse stato sottoscritto il termine dell'anno di tempo previsto, lo sfalcio potrà essere eseguito una sola volta l'anno, al di fuori del periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica; in particolare vanno favoriti gli interventi di sostituzione delle coltivazioni erbacee e il ripristino delle condizioni per lo sviluppo di canneti, tifeti e cariceti perifluviali, di prati umidi golenali e dei boschi ripariali; per il ripristino e il mantenimento dei prati umidi golenali sono consentiti interventi di sfalcio della vegetazione erbacea, in periodi e modi tali da non danneggiare la fauna selvatica, con particolare attenzione al periodo di riproduzione dell'avifauna;
- le modifiche della golena per favorire il ristagno delle acque di piena e lo sviluppo di prati umidi golenali;
- le modifiche del corso d'acqua per favorire lo sviluppo delle praterie di idrofite sommerse e natanti;
- le attività di pesca sportiva e ricreativa, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la raccolta delle specie vegetali spontanee il cui utilizzo è specificatamente previsto dal Regolamento poiché tradizionalmente impiegate ad uso alimentare;
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri e delle strutture di progetto del presente Piano di Stazione.

8. La sottozona **C.CAN** comprende il canale della Botte per tutto il restante tratto compreso entro la stazione, il tratto di canale Lorgana dalla curva verso sud-ovest fino al confine della zona B, i tratti

dei canali Garda e Menata a valle del ponte della strada provinciale n. 38 e fino all'inizio della zona B; in tali sottozone il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce marginali a canneto, delle praterie sommerse di idrofite, della vegetazione galleggiante a *Nymphaeetum albo-luteae* e a *Lymntanthemetum nymphaeoidis* e della continuità fisica ed idrologica del corso d'acqua.

8.1 In tali sottozone, fatto salvo quanto precedentemente riportato al comma 8, sono vietati:

- le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza di metri lineari 10 dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente;
- l'apertura di nuove strade, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;
- la raccolta e l'asportazione di flora spontanea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;
- l'accesso con imbarcazioni a motore, eccetto che per esclusivo uso di servizio.

8.2 In tali sottozone, oltre a quanto specificato al comma 8, sono consentiti,:

- l'ordinaria attività di manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi, nel rispetto delle caratteristiche dei territori che essi attraversano;
- le ordinarie operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali, secondo le modalità specificate dal Regolamento del Parco;
- gli interventi di sostituzione delle coltivazioni erbacee e il ripristino delle condizioni per lo sviluppo di canneti, tifeti e cariceti;
- le attività di pesca sportiva e ricreativa, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la raccolta delle specie vegetali spontanee il cui utilizzo è specificatamente previsto dal Regolamento poiché tradizionalmente impiegate ad uso alimentare;
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri e delle strutture di progetto del presente Piano di Stazione;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico per eventuali bacini allagati ripristinati nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua.

9. La sottozona **C.BOS** comprende il bosco ripariale del canale Lorgana, bosco igrofilo caratterizzato, in particolare, da vegetazione a *Salicetum albae*, e il bosco del tratto terminale del canale dei Mulini di Imola, bosco mesofilo a *Populetaia albae*; in tali sottozone l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali citati. Il programma di gestione del bosco, qualora non redatto direttamente dall'Ente di Gestione, nonché qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, devono essere sottoposti al parere di conformità o al nulla osta dell'Ente di Gestione.

9.1 In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati;
- l'alterazione dell'apparato boschivo, con particolare riferimento al mantenimento della stratificazione naturale del sottobosco e del bosco, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità e dei tronchi abbattuti al suolo, se non per motivi di pubblica sicurezza;
- la raccolta e l'asportazione di flora spontanea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;
- l'accesso con imbarcazioni a motore, eccetto che per esclusivo uso di servizio.

9.2 In tale sottozona sono consentiti,:

- interventi di manutenzione ordinaria della viabilità esistente e l'eventuale realizzazione di strade a carattere temporaneo a servizio di attività agricole o estrattive, costruite in modo da interessare la minima superficie boscata possibile e realizzate secondo modalità coerenti rispetto al mantenimento della continuità ecologica, subordinata all'applicazione di misure di compensazione così come previsto dall'art. 10 del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico e di rimboschimento sulla base degli indirizzi espressi dall'art.14 delle presenti Norme, nonché il reinserimento di specie vegetali e animali autoctone, alle condizioni descritte ai precedenti artt. 12 e 13;
- la manutenzione delle reti tecnologiche e degli elettrodotti esistenti alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, previa definizione d'intesa con l'Ente Parco delle contestuali misure da adottare per la tutela e/o il ripristino degli ambienti interessati dai lavori, fermo restando l'indirizzo prevalente volto allo spostamento all'esterno degli ambiti forestati delle reti e linee tecnologiche medesime;
- la raccolta dei semi degli alberi utilizzare come seme per produzione di piante da destinare a rimboschimenti naturalistici;
- l'accesso regolamentato;
- l'ordinaria attività di manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi, nel rispetto delle caratteristiche dei territori che essi attraversano, e gli interventi di carattere idraulico derivanti da ragioni di pubblica sicurezza, da realizzarsi a cura del Consorzio di Bonifica;
- le ordinarie operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali, secondo le modalità specificate dal Regolamento del Parco;
- le attività di pesca sportiva, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la raccolta delle specie vegetali spontanee il cui utilizzo è specificatamente previsto dal Regolamento poiché tradizionalmente impiegate ad uso alimentare;
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri e delle strutture di progetto del presente Piano di Stazione.

10. La sottozona **C.DOL** comprende la parte limitrofa alle rive della porzione settentrionale e orientale di Vallesanta; in tale sottozona l'ambiente è genericamente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle aree palustri duclicquicole a *Nymphaetum albo-luteae*; *Limnanthemum nymphaeoidis*; *Typhetum angustifoliae*; *Phragmitetum vulgaris*; non sono consentite attività diverse dalla osservazione scientifica e dalla gestione degli habitat finalizzata al mantenimento delle comunità palustri, la cui realizzazione deve essere prevista in apposito programma di ordinario controllo della vegetazione, che deve essere sottoposto al parere di conformità dell'Ente di Gestione, nel rispetto della tutela integrale del *Nymphaetum albo-luteae*, del *Limnanthemum nymphaeoidis* è ammessa la pesca sportiva.

10.1 In tale sottozona sono vietati:

- la realizzazione di manufatti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.2;
- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.2;
- l'immissione di specie ittiche non caratteristiche dei luoghi;
- l'uso della bilancella.

10.2 In tale sottozona sono consentiti,:

- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità vegetali che necessitano di tali interventi, condotte secondo il Regolamento del Parco e secondo quanto previsto al precedente comma 10;

- il ripristino dei sistemi di dossi soggetti a erosione o subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo, purché inseriti in una programmazione generale;
- la manutenzione dei canali principali e sublagunari, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato nel rispetto dell'assetto geomorfologico dei luoghi nonché della vegetazione presente;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro e risanamento conservativo degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua ed al mantenimento della sua funzione di cassa di sicurezza idraulica;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino (quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore), di opere di sistemazione e difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, inseriti in programmi generali ovvero dettati da esigenze di carattere idraulico derivanti da ragioni di pubblica sicurezza, da realizzarsi a cura del Consorzio della Bonifica Renana;
- le normali operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali perimetrali, nel rispetto degli indirizzi del presente Piano e di quanto previsto in proposito dal Regolamento;
- la pesca sportiva, secondo la disciplina imposta dal Regolamento del Parco, con modalità idonee alle caratteristiche ecologiche, naturalistiche e paesaggistiche delle zone umide.

11. La sottozona **C.STO** comprende le aree di interesse storico e vocate ad uso turistico e ricreativo, adiacenti la Pieve di San Giorgio. Tale sottozona è destinata a parco pubblico e ad area attrezzata, per lo sviluppo di attività turistiche e ricreative ed all'organizzazione di manifestazioni storico-culturali, naturalistiche, didattiche o altri eventi connessi al Parco del Delta del Po, secondo modalità disciplinate dal Regolamento del Parco stesso.

Tutti gli interventi e le attività devono tenere conto della delicatezza delle aree limitrofe alla sottozona, prevedendo adeguate schermature e norme atte ad impedire forme di disturbo agli ecosistemi vicini.

Art. 25 Aree contigue (AC)

1. Le aree contigue (AC) non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono terreni agricoli con presenza antropica sparsa e molto limitata, ambiti a consistente e diffusa presenza antropica, tratti di corsi d'acqua. Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano di Stazione fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

In tali aree il Piano Territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dai Piani Strutturali Comunali nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

Tutti i piani e gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto ai sensi dell'art. 9 delle presenti Norme.

L'ammissibilità delle attività e degli interventi non esplicitamente previsti come vietati o consentiti nei successivi commi del presente articolo deve essere di volta in volta valutata dall'Ente di Gestione, in fase di rilascio di parere di conformità o nulla osta, nel rispetto delle finalità istitutive e degli obiettivi di gestione stabiliti dal presente piano territoriale nonché dagli altri strumenti specifici di programmazione del parco, con particolare riguardo alla conservazione degli habitat

elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 12 e 13 delle presenti Norme.

2. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale, alla evidenziazione delle trasformazioni conseguenti alla attività di bonifica storica. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

3. In tutte le aree contigue sono vietati:

- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 4;
- il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, salvo quanto previsto per le singole sottozone;
- l'impianto di nuovi allevamenti intensivi di animali di qualsiasi specie, nonché la conversione degli allevamenti estensivi in intensivi, ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 4;
- l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno, salvo che per le attività previste al successivo comma 4.

4. In tutte le aree contigue sono consentiti,:

- attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente, quali interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento dell'assetto naturalistico, di valorizzazione ambientale e paesistica;
- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose promossi dall'Ente di Gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dal Regolamento del Parco e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;
- gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;
- gli interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;
- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco;
- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco e dalla L.R. 2/1977 e successive modificazioni e integrazioni;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di ampliamento per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e, limitatamente alle sottozone AC.AGR, di ampliamento e nuova

costruzione per le esigenze delle aziende agricole (nel rispetto del disposto normativo di cui all'art. A-21 dell'allegato alla L.R.20/2000), fatto salvo quanto specificato ai commi successivi, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 9 e 17 delle presenti Norme;

- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 11 delle presenti norme.

5. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le aree contigue AC sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

AC.FLU - fiumi, golene fluviali e argini;

AC.CAN - canali di bonifica;

AC.AGR - aree agricole.

AC.BOS - aree boscate

6. La sottozona **AC.FLU** comprende i tratti dei torrenti Idice e Sillaro dal confine della zona C al confine di stazione; in tali sottozone il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela dei canneti e delle praterie arginali; inoltre, in tale sottozona le Autorità idrauliche competenti dovranno conformare i criteri di progettazione e di intervento anche alle finalità di conservazione del paesaggio fluviale e delle emergenze naturalistiche proprie del Parco, tenuto conto dell'influenza diretta che tale vettore idraulico ha nei confronti dell'equilibrio del comprensorio umido di Campotto e Vallesanta.

6.1 In tali sottozone, fatto salvo quanto precedentemente riportato al comma 6, sono, inoltre, vietati:

- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio;

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;

- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio;

- l'apertura di discariche e di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico eseguiti dall'autorità idraulica competente;

- le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza di ml.10 dal ciglio delle sponde, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente.

6.2 In tali sottozone, oltre a quanto specificato al comma 6, sono consentiti,:

- le ordinarie operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali, ad esclusione della piana golenale, secondo le modalità specificate dal Regolamento del Parco; lo sfalcio della piana golenale deve essere disciplinato con apposito accordo da sottoscrivere tra l'Autorità idraulica e l'Ente di gestione, entro un anno dall'approvazione del presente Piano; nelle more di sottoscrizione del disciplinare lo sfalcio resta a discrezione dell'Autorità idraulica; qualora l'accordo non fosse stato sottoscritto il termine dell'anno di tempo previsto, lo sfalcio potrà essere eseguito una sola volta l'anno, al di fuori del periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica, per la garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni; per il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto

alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte; per il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra;

- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri e delle strutture di progetto del presente Piano di Stazione;
- le attività di pesca sportiva, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- il mantenimento del deflusso minimo vitale necessario alla salvaguardia della vita biologica del fiume.

7. La sottozona **AC.CAN** comprende i tratti dei canali Garda e Menata a monte del ponte della strada provinciale n. 38 e fino al confine di Stazione; in tali sottozone il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce marginali a canneto, delle praterie sommerse di idrofite, della vegetazione galleggiante a *Nymphaeetum albo-luteae* e a *Lymntanthemetum nymphaeoidis* e della continuità fisica ed idrologica del corso d'acqua.

7.1 In tali sottozone, fatto salvo quanto precedentemente riportato al comma 7, sono vietati:

- le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza di metri lineari 10 dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente;
- l'apertura di nuove strade, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la raccolta e l'asportazione di flora spontanea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- l'accesso con imbarcazioni a motore, eccetto che per esclusivo uso di servizio.

7.2 In tali sottozone, oltre a quanto specificato al comma 7, sono consentiti,:

- l'ordinaria attività di manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi, nel rispetto delle caratteristiche dei territori che essi attraversano;
- le ordinarie operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali, secondo le modalità specificate dal Regolamento del Parco;
- gli interventi di sostituzione delle coltivazioni erbacee e il ripristino delle condizioni per lo sviluppo di canneti, tifeti e cariceti;
- le attività di pesca sportiva e ricreativa, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la raccolta delle specie vegetali spontanee il cui utilizzo è specificatamente previsto dal Regolamento poiché tradizionalmente impiegate ad uso alimentare;
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri e delle strutture di progetto del presente Piano di Stazione;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico per eventuali bacini allagati ripristinati nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua.

8. Le sottozone **AC.AGR** comprendono tutte le aree agricole non precedentemente normate; in tali sottozone sono ammesse le ordinarie attività agricole e le attività antropiche, con le sole limitazioni dettate dal vigente PTCP della Provincia di Ferrara e dalla pianificazione comunale vigente, fermo restando quanto diversamente sancito dalle presenti Norme e con l'attenzione che le attività di fertirrigazione e spandimento dei liquami, ove ammesse in seguito a valutazione dell'Ente di Gestione, avvengano in forme compatibili con il contiguo sistema idraulico dei corsi d'acqua che attraversano il territorio della stazione e delle zone umide palustri. Per mitigare l'impatto dell'attività di fertilizzazione sul sistema idraulico dei corsi d'acqua e sulle zone umide palustri il piano provinciale di settore deve dettare specifiche norme di comportamento.

In tali sottozone AC.AGR deve essere data priorità agli interventi volti a rendere riconoscibile la situazione morfologica antecedente l'azione di bonifica e di regimazione dei corsi d'acqua principali per l'area e deve essere perseguita l'azione di arricchimento del paesaggio agrario tendente a promuovere forme di agricoltura tradizionali ed oggi scomparse (risicoltura; allevamento estensivo di ovini e bovini appartenenti alla razza romagnola in prati stabili umidi; coltivazione di vitigni tipici con conduzione a piantata), anche tramite l'utilizzo, in forma prioritaria, di finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari destinati all'incentivazione dell'agricoltura.

In tali aree è ammesso e incentivato lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo (quali silvicoltura, offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e agriturismo) nel rispetto delle normative vigenti.

In tali aree è incentivata, anche direttamente dal Parco, l'organizzazione di fattorie didattiche e altre forme di educazione ambientale legata alle attività agricole.

La pianificazione locale deve favorire la conservazione degli elementi naturali esistenti (maceri, chiari, stagni, fossi, siepi, piantate, rocchi, grandi alberi isolati di pregio scientifico o monumentale), mediante individuazione e tutela degli stessi e mediante la ricostruzione, ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema. Sono favorite le azioni di ripristino agro-ambientale, in particolare se volte all'incremento delle alberature e delle siepi e all'impianto di colture intercalari per il mantenimento delle coperture vegetali.

In questi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto.

Nei chiari da caccia irregolarmente distribuiti all'interno della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutta la stagione primaverile e le operazioni di manutenzione e sfalcio della vegetazione devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco.

Sono ammessi interventi di nuova costruzione da collocarsi in prossimità degli insediamenti esistenti, qualora necessari alla conduzione del fondo, ai sensi del comma 1 dell'art. A-21 dell'allegato alla LR 20/2000, e nel rispetto dei parametri urbanistici stabiliti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, tenendo conto dell'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.

Per le procedure autorizzative e per l'esecuzione degli interventi si rimanda alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

9. La sottozona **AC.BOS** comprende il bosco ripariale del canale Lorgana, bosco igrofilo caratterizzato, in particolare, da vegetazione a *Salicetum albae*; in tali sottozone l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali citati. Il programma di gestione del bosco, qualora non redatto direttamente dall'Ente di Gestione, nonché qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, devono essere sottoposti al parere di conformità o al nulla osta dell'Ente di Gestione.

9.1 In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati;
- l'alterazione dell'apparato boschivo, con particolare riferimento al mantenimento della stratificazione naturale del sottobosco e del bosco, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità e dei tronchi abbattuti al suolo, se non per motivi di pubblica sicurezza;
- la raccolta e l'asportazione di flora spontanea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;
- l'accesso con imbarcazioni a motore, eccetto che per esclusivo uso di servizio.

9.2 In tale sottozona sono consentiti, previa acquisizione del nulla osta dell'Ente di Gestione:

- interventi di manutenzione ordinaria della viabilità esistente;
- gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico e di rimboschimento sulla base degli indirizzi espressi dall'art.14 delle presenti Norme, nonché il reinserimento di specie vegetali e animali autoctone, alle condizioni descritte ai precedenti artt. 12 e 13;
- la manutenzione delle reti tecnologiche e degli elettrodotti esistenti alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, previa definizione d'intesa con l'Ente Parco delle contestuali misure da adottare per la tutela e/o il ripristino degli ambienti interessati dai lavori, fermo restando l'indirizzo prevalente volto allo spostamento all'esterno degli ambiti forestati delle reti e linee tecnologiche medesime;
- la raccolta dei semi degli alberi utilizzare come seme per produzione di piante da destinare a rimboschimenti naturalistici;
- l'accesso regolamentato;
- l'ordinaria attività di manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione e conduzione degli stessi, nel rispetto delle caratteristiche dei territori che essi attraversano;
- le ordinarie operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali, secondo le modalità specificate dal Regolamento del Parco;
- le attività di pesca sportiva, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la raccolta delle specie vegetali spontanee il cui utilizzo è specificatamente previsto dal Regolamento poiché tradizionalmente impiegate ad uso alimentare;
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri e delle strutture di progetto del presente Piano di Stazione.

Art. 26 Zone D urbanizzate

1. Le aree comprese nel territorio urbano e urbanizzabile, così come individuate dalle deliberazioni del Comune di Argenta vigenti all'atto di adozione del presente Piano di Stazione, sono ricomprese all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.

2. Le norme per le attività antropiche nelle zone D sono rimandate agli strumenti urbanistici del Comune di Argenta, nel rispetto degli indirizzi e delle finalità di cui al presente Piano, con particolare riferimento a quanto stabilito all'articolo 17, anche per gli interventi di nuova costruzione.

Art. 27 Aree di riqualificazione ambientale da sottoporre a Progetti di Intervento Particolareggiato.

1. Il Presente Piano di Stazione individua due aree per le quali si prevede la realizzazione di un intervento di riqualificazione ambientale particolarmente complesso e difficile da realizzare, anche a causa della proprietà e usi delle aree di intervento; la complessità della situazione territoriale ne rende opportuna l'attuazione tramite un Progetto di Intervento Particolareggiato (PdIP), di cui all'art. 6 delle presenti Norme. Le aree sono individuate nell'elaborato P.5 del Piano di Stazione. Vengono di seguito descritti caratteristiche ed obiettivi di progetto:

2. PdIP.1) Prato Ponente. L'area di progetto comprende le aree agricole di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana denominate Prato Ponente, limitrofe al Centro Visite del Casino di Campotto. L'area, inclusa in zona C è destinata dal presente Piano al ripristino del paesaggio agrario tradizionale, con incentivazione dell'agricoltura biologica e realizzazione di un mosaico di siepi miste di *Prunetalia* al margine dei coltivi, alberi sparsi e in filare appartenenti a specie

autoctone, piantate di vite maritata agli alberi, coltivazioni di cultivar antichi e tradizionali, prati polifiti da sfalcio, maceri e gorghi.

Oltre a favorire questo riassetto del paesaggio agrario, il PdIP deve prevedere i recinti faunistici e i vivai controllati propedeutici agli interventi di reintroduzione delle specie estinte *Marsilea quadrifolia*, *Stratiotes aloides*, *Hottonia palustris*, *Trapa natans*, *Lutra lutra*, *Capreolus capreolus*, *Cervus elaphus* ed eventuali altre individuate dal PdIP stesso.

Infine, deve prevedere la possibilità di visita alle strutture realizzate per la reintroduzione; la valorizzazione dell'area deve essere, quindi, completata tramite la progettazione di un percorso che dal Centro Visite raggiunga, senza arrecare disturbo alle specie, l'area di intervento.

3. PdIP.2) Pieve di San Giorgio.

L'area di progetto comprende i terreni compresi tra la strada provinciale Cardinala e la cassa Bassarone, tagliati in due dal canale Saiarino.

L'area, inclusa in zona C dal presente piano, è destinata a due differenti utilizzi e destinazioni.

La parte a nord del canale Saiarino, è destinata a parco pubblico ed area attrezzata, per una fruizione piuttosto spinta e libera, con servizi igienici e strutture per il pic-nic; l'area parcheggio deve essere ampliata ed eventualmente ricollocata a nord della Pieve, destinandone una parte ad area di sosta per i camper. Tutta questa porzione deve essere adeguatamente schermata rispetto alla strada provinciale con siepi alberate.

Il sito così allestito potrà continuare a svolgere, anche con maggiore frequenza, la funzione di area per manifestazioni storico-culturali, naturalistiche, didattiche o altri eventi connessi al Parco del Delta del Po, secondo modalità disciplinate dal Regolamento del Parco stesso.

La parte a sud del canale Saiarino, invece, è destinata, nella parte adiacente al Casetto dei Pescatori, alla realizzazione di un vivaio forestale per la coltivazione delle specie arboree tipiche del territorio di stazione e, in particolare, degli ecotipi provenienti dal territorio stesso; nella restante superficie al ripristino naturalistico dei seguenti habitat: *Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae*; aggruppamenti a *Quercus robur* e *Carpinus betulus*; *Salicetum albae*; *Populetalia albae*; *Alnetalia glutinosae*; intervallati da piccole zone umide con aggruppamenti a *Hippuris vulgaris*; *Leucojo-Caricetum elatae*; *Caricetum acutiformis*; aggruppamenti a *Eleocharis palustris/uniglumis*; *Molinetalia*; *Holoschoenetalia*; *Holoschoeno-Juncetum subnodulosi*; *Mariscetum serrati*; *Phragmitetum vulgaris*; *Salicetum cinereae*; bordate, lungo la strada Cardinala, da siepi di *Prunetalia spinosae*.

4. Fino all'adozione del PdIP nelle aree individuate sono ammissibili, gli interventi previsti per la zona in cui ricadono, unicamente qualora non compromettano il raggiungimento delle finalità per esse previste.

Capo III Sistema della accessibilità e della fruizione del Parco

Art. 28 Aree e infrastrutture da destinare ad uso pubblico

1. Sono da mantenere e/o destinare ad uso pubblico finalizzato alla fruizione del Parco, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) della L.R. 6/05 e successive modifiche ed integrazioni, le strutture edilizie, le aree attrezzate e le infrastrutture di cui ai successivi articoli del presente Capo III ed all'elaborato P.4 del Piano di Stazione.

2. Al fine di garantire un efficiente sistema di accessibilità e di fruizione del Parco, il presente capo III individua:

- un insieme di edifici o parti di edifici e loro aree di pertinenza, da destinare all'accoglienza di strutture di organizzazione delle attività del Parco e di appoggio alla visita del Parco (art. 31);

- un insieme di aree aperte destinate alla fruizione di un particolare carico di visitatori, da attrezzare, o già attrezzate, in modo adeguato rispetto alle funzioni che devono svolgere e da organizzare in modo da sostenere il carico di visitatori. Tali aree sono articolate in:
 - sentieri natura (finalizzati alla fruizione tematica e approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesistici del territorio della Stazione del Parco);
 - percorso cicloturistico;
 - sentieri *birdwatching*;
 - percorso “ecobus”
 - aree di sosta (attività didattiche, informazione e orientamento, ristoro e servizi);
 - parcheggi (in appoggio al sistema generale di fruizione del Parco) (art. 31);
 - un insieme di percorsi veicolari destinati al normale accesso e attraversamento del territorio (art. 31).

Art. 29 Strutture del Parco

1. Le strutture elencate al comma 3 del presente articolo ed individuate nell’elaborato P.4 del Piano di Stazione, in quanto destinate a funzioni di appoggio alla fruizione e allo sviluppo del Parco, sono da considerarsi a tutti gli effetti parti integranti del Parco, il quale può porre condizioni al loro utilizzo, indipendentemente dalla titolarità del possesso e della gestione e indipendentemente dalla ubicazione in zona di parco o di area contigua.

2. La realizzazione dei progetti di sistemazione delle strutture non ancora recuperate per insediarvi le funzioni previste avviene tramite interventi edilizi diretti, secondo le norme previste dai Piani urbanistici comunali vigenti. Soggetti attuatori degli interventi possono essere l’Ente di Gestione, gli Enti in esso consorziati, altri Enti pubblici o privati che si impegnino tramite apposite convenzioni con l’Ente di Gestione alla utilizzazione delle strutture secondo quanto previsto dalla presente normativa.

3. Le strutture previste dal presente Piano di Stazione sono le seguenti:

S.1 Il Centro Visite “Casino di Campotto – Museo delle Valli d’Argenta”, di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana

S.2 Il Centro di Documentazione “Stabilimento Idrovoro Saiarino – Museo della Bonifica”, di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana

S.3 Il Centro di Documentazione “Pieve di San Giorgio”

S.4 L’Ostello di Campotto

S.5 Casa di Guardia “Bassarone”

S.6 Casa dei Guardiani Val Campotto “Cardinala”, di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana

S.7 Ca’ Romanette, di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana

S.8 Casetto dei Pescatori al Bassarone

S.9 La Tabaccaia, di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana

S.10 Casetto Rosso di Vallesanta, di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana

4. Per ogni struttura individuata vengono definite di seguito le funzioni:

S.1 Il Centro Visite “Casino di Campotto – Museo delle Valli d’Argenta”

La sede del Centro Visite della stazione è nel Casino di Campotto, edificio rurale tipico in unità fisica e culturale con la zona umida di Val Campotto.

Il Centro Visite funziona come punto di accoglienza per l’intera stazione, con funzioni di accoglienza, orientamento, informazioni, accesso e prenotazione alle visite guidate, ai laboratori ed alle attività educative.

L'edificio, di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana, ospita, inoltre, il Museo delle Valli di Argenta, che presenta al piano terra la mostra storica, la sala didattica per convegni e proiezioni, il grande modello della bonifica meccanica che riproduce in scala la dimensione territoriale entro cui si sviluppa il sistema di regimazione idraulica, le rappresentazioni cartografiche e morfologiche del territorio e della stazione.

Al piano superiore sono collocati il laboratorio di microscopia, la sezione naturalistica con terrari ed acquari, la sala suoni che propone i canti degli uccelli di palude e i suoni dell'ambiente naturale. Il museo ha come obiettivo la conoscenza sulla morfologia dell'ambiente argentino, sulla sua storia naturale e sugli interventi umani che si sono succeduti in sito.

Le informazioni multimediali fornite si indirizzano principalmente alle scuole ed al turismo interessato alle conoscenze naturalistiche e storico-ambientali.

Rappresenta il punto cardine su cui si deve appoggiare principalmente il turismo indirizzato nella zona, interessato alle peculiarità ambientali e culturali della Stazione.

S.2 Il Centro di Documentazione “Stabilimento Idrovoro Saiarino – Museo della Bonifica”

Il Museo è parte integrante degli edifici che costituiscono lo Stabilimento Idrovoro Saiarino di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana, cuore del sistema di bonifica di un vasto comparto ai piedi dell'Appennino, tra il torrente Sillaro e il fiume Reno, di cui le casse di espansione di Argenta costituiscono il punto terminale e nevralgico. Qui, infatti, si trovano gli impianti di sollevamento idrovoro che consentono l'allontanamento meccanico delle acque meteoriche in eccesso per oltre 45 mila ettari di pianura prive di potenzialità fisica di sgrondo naturale.

Il Museo presenta il sistema generale di bonifica, i manufatti, gli impianti operativi e il loro funzionamento nel territorio.

Il percorso museale si snoda per oltre 1.300 mq sia all'aperto che negli edifici aziendali dell'Idrovoro e comprende la chiavica emissaria, la passeggiata archeologica con le macchine della bonifica, la sala pompe idrovore e le centrali storiche (termica, turbine ed elettrica). Da sottolineare che tutte le strutture dell'impianto svolgono appieno le loro funzioni di sollevamento idrico a salvaguardia della sicurezza idraulica per una larga fascia della pianura bolognese.

Comprende spazi per l'educazione, spazi espositivi e di documentazione, una sala video ed un'aula informatica.

L'obiettivo della struttura, prettamente ecomuseale, è di educare alla comprensione delle trasformazioni antropiche dell'ambiente deltizio, realizzatesi nel corso dei secoli, grazie all'azione continua e puntuale di bonifica. Ciò allo stesso tempo e nello stesso luogo in cui esse avvengono, fornendo un buon terreno di confronto tra diverse concezioni di gestione del territorio.

S.3 Il Centro di Documentazione “Pieve di San Giorgio”

La Pieve di San Giorgio si trova all'interno del perimetro di stazione, sulla via Cardinala, accanto alla Cassa Bassarone.

La Pieve sorge sulla riva destra del fiume Reno e venne fondata nel 569 d.C. per volere dell'arcivescovo di Ravenna. È la chiesa più antica della provincia di Ferrara e una delle più antiche dell'Emilia-Romagna.

La pianta originaria della chiesa era a tre navate, con un abside pentagonale mentre oggi si presenta con la sola navata centrale. Buona parte della chiesa originaria si trova circa 2 metri sotto terra.

All'interno vi sono un altare bizantino e tracce di pittura risalenti al XII secolo. Di notevole interesse anche il portale del 1122 di Giovanni da Modigliana. La pieve conteneva una fonte battesimale.

Essa è testimonianza evidente della più antica forma di popolamento strutturato nell'area e, richiamo ai legami con la sfera culturale bizantina della vicinissima Ravenna.

Funziona anche come punto organizzatore di un'area per la sosta e la ricreazione particolarmente utile al sistema degli itinerari nella stazione.

S.4 L'Ostello di Campotto

Realizzato dal Comune di Argenta con il recupero delle ex scuole elementari di Campotto, rientra nella rete dell'Associazione Italiana ostelli della Gioventù (AIG) affiliata alla International Youth Hostel Federation (IYHF).

E' elemento di supporto alla frequentazione della Stazione ed alle attività di educazione ambientale svolte nel Centro Parco.

Costituisce la più importante offerta di pernottamento nell'area, in particolare per la fascia di utenza più rilevante ad oggi.

S.5 La Casa di Guardia "Bassarone"

La proprietà della Casa di Guardia "Bassarone" è del Demanio dello Stato, data in concessione al Comune di Argenta e da questo in concessione d'uso alla locale Sezione del Club Alpino Italiano (CAI).

La capanna è autogestita, composta da un piano terra destinato a sala principale con zona cottura e saletta multiuso.

L'immobile è posto in zona B e il suo utilizzo necessita di un'attenta regolamentazione; si trova a ridosso del fiume Reno e ai bordi di Val Campotto.

La struttura può essere utilizzata tutto l'anno da gruppi, scuole, associazioni con esclusione del pernottamento.

Le vie di accesso: dalla strada Cardinala la Casa è raggiungibile in 30 minuti a piedi e, in caso di necessità, 10 minuti con l'auto.

S.6 Casa dei Guardiani Val Campotto "Cardinala"

Piccolo edificio posto in fregio alla Via Cardinala di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana, direttamente affacciato a Val Campotto, in corrispondenza di un'area attrezzata per il *birdwatching*; per tale motivo, la struttura è destinata a punto di appoggio e informazione per il *birdwatching*.

S.7 Ca' Romanette

Piccolo edificio di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana nel cuore del parco, accanto alla Cassa Lugo, tra il bosco del Traversante ed il fiume Reno. Per la particolare posizione, l'edificio è destinato a struttura di servizio come stazione di ricerca biologica e, in particolare, ornitologica, centro di inanellamento scientifico e foresteria di supporto a tali utilizzi.

S.8 Casetto dei Pescatori al Bassarone

Edificio di servizio per supporto al vivaio da realizzare nell'area limitrofa alla costruzione e ad eventuali ricerche scientifiche, in particolare botaniche e forestali, da svolgersi nell'area limitrofa e nella stazione in genere; in parte destinato alla fruizione del vivaio stesso, con esplicazioni delle funzioni della struttura vivaistica e con osservatorio sul tetto per l'osservazione panoramica della Cassa Bassarone.

S.9 La Tabaccaia

Casa colonica di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana posta nell'area agricola tra il Casino di Campotto e Val Campotto, destinata a svolgere funzione di supporto per le attività di reintroduzione di specie animali e vegetali e per la visita ai recinti faunistici e ai centri vivaistici previsti dal PdIP.2.

S.10 Casetto Rosso di Vallesanta

Casa colonica di proprietà del Consorzio della Bonifica Renana posta nell'area agricola adiacente a Vallesanta, destinata allo sviluppo di attività didattiche o ricettive legate alla ruralità, quali fattoria didattica o agriturismo.

5. Il sistema comprende anche un'altra struttura esterna al perimetro di Parco, ma strettamente connessa a quelle sopra descritte, sia funzionalmente che gestionalmente, il Museo Civico, nella

chiesa di San Domenico, in Argenta, parte integrante dell'Ecomuseo di Argenta, assieme al Casino di Campotto con il Museo delle Valli, al Museo della Bonifica, a Val Campotto. Il Museo Civico si compone della pinacoteca comunale e della sezione archeologica che documentano la evoluzione dei popolamenti e gli insediamenti nell'area.

6. Punti Informativi del Parco

Sul territorio possono essere distribuiti punti informativi del Parco, la cui funzione è quella di fornire in maniera capillare indicazioni circa l'ambiente e le opportunità di fruizione esistenti nell'area. Non hanno, quindi, funzione di richiamo quanto di risposta a particolari quesiti relativi alle offerte per la fruizione e all'organizzazione della visita e del soggiorno, fornendo indicazioni specifiche sui sentieri, vendita di guide e di prodotti del Parco, informazioni generali per la fruizione, informazioni logistiche e organizzative.

Il punto informazioni è utile nelle località marginali al perimetro del Parco, dove non sono presenti strutture del Parco e dove non si prevede la realizzazione di una struttura dedicata. Il servizio può essere aggregato a strutture provinciali o comunali esistenti (I.A.T., biblioteche, ostelli, eccetera) o delegato a singoli operatori locali, quali esercizi commerciali e di servizio turistico (campeggi, ristoranti, aziende agrituristiche, eccetera) opportunamente distribuiti sul territorio. Il funzionamento dei punti di informazione può essere stagionale o permanente. Il punto informazioni viene segnalato dall'Ente di Gestione con una insegna esterna riconoscibile al visitatore, di tipologia unica per tutto il territorio del Parco.

Art. 30 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione del Parco

1. Il presente articolo individua le aree da mantenere e/o destinare ad uso pubblico per la collettiva fruizione del Parco, riportate dettagliatamente nell'elaborato P.4, distinguendo i relativi percorsi in:

- sentieri natura;
- percorsi cicloturistici;
- sentieri *birdwatching*;
- percorso "ecobus";
- percorsi nautici;
- aree attrezzate;
- parcheggi.

2. Sentieri natura.

Il presente Piano di Stazione individua cinque sentieri natura, alcuni già esistenti, ma da adeguare ed attrezzare compiutamente (N.1-N.4) ed uno interamente da realizzare (N.5), indicandone puntualmente i limiti d'uso. Il Regolamento del Parco può proporre più particolari modalità di fruizione, comunque nel rispetto delle presenti Norme.

I sentieri natura individuati sono i seguenti:

- N.1 Sentiero Vallesanta;
- N.2 Sentiero del Bosco del Traversante;
- N.3 Sentiero per non vedenti;
- N.4 Sentiero canale di bonifica della Botte;
- N.5 Sentiero bosco del canale di bonifica Lorgana, argine delle Pastore.

3. Sentieri *birdwatching*

Il presente Piano di Stazione individua tre sentieri per il *birdwatching* (BW.1-BW.3), indicandone puntualmente i limiti d'uso. Il Regolamento del Parco può proporre più particolari modalità di fruizione, comunque nel rispetto delle presenti Norme; entrambi i percorsi sono già esistenti, ma da adeguare e risistemare.

I percorsi *birdwatching* individuati sono i seguenti:

- BW.1 Sentiero Vallesanta e Prato Umido;
- BW.2 Sentiero Val Campotto e Bassarone.
- BW.3 Sentiero Val Campotto e Cavone.

Nella realizzazione o completamento dei sentieri *birdwatching* possono essere previsti punti di osservazione schermati, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e dello stato dei luoghi.

4. Percorsi cicloturistici

Il presente Piano di Stazione individua quattro percorsi cicloturistici, il primo dei quali è progettato in modo da poter interessare tutto il territorio della stazione e da collegare il capoluogo con la frazione di Campotto; il secondo, invece, interessa aree più delicate ed ha, pertanto, una fruizione differente. Tutti i percorsi sono da allestire e sistemare, uno quasi interamente su tracciato esistente e in piccola parte da realizzare (PC.1), due su tracciati interamente esistenti (PC.2; PC.4), uno (PC.3) su un tracciato da realizzare.

I percorsi cicloturistici individuati sono i seguenti:

- PC.1 Percorso Cicloturistico delle Valli di Argenta;
- PC.2 Percorso Cicloturistico di Vallesanta;
- PC.3 Percorso Cicloturistico del Po di Primaro.
- PC.4 Percorso Cicloturistico di Val Campotto.

In fase di progettazione esecutiva il tracciato dei percorsi cicloturistici di progetto potrà subire modifiche rispetto a quanto indicato in cartografia, qualora ciò sia motivato da verifiche di fattibilità che ne attestino un minore impatto e una migliore rispondenza ai criteri di razionale utilizzazione di tracciati già esistenti e di sicurezza dei fruitori.

5. Percorso “ecobus”

Il presente Piano di Stazione individua un percorso “ecobus”, già esistente.

Il percorso “ecobus” individuato è il seguente:

- PE.1 Percorso “Ecobus” di Val Campotto.

6. Percorsi nautici

Il presente Piano di Stazione individua due percorsi nautici, il primo dei quali è progettato in modo da poter collegare il territorio della stazione con la stazione Valli di Comacchio, congiungendo Argenta e, più a monte, la frazione di Traghetto, con Sant’Alberto e, più a valle, Volta Scirocco, interessando quasi tutto il tratto finale dell’antico Po di Primaro, potrà temporaneamente essere in parte fruito con canoe, ma l’obiettivo è quello di percorrerlo con imbarcazioni leggere ed a basso impatto per il trasporto di persone; il secondo, invece, interessa un tratto del canale della Botte e può essere percorso con le canoe. Entrambi i percorsi sono interamente da allestire e sistemare con pontili, imbarchi e segnaletica.

I percorsi nautici individuati sono i seguenti:

- PN.1 Percorso nautico del Po di Primaro;
- PN.2 Percorso nautico del canale della Botte.

7. Il turismo di fruizione del Parco deve essere condotto in modo sostenibile, in maniera da non arrecare danno agli habitat e alle specie presenti nel Parco, favorendo le visite guidate e le escursioni didattiche ed esclusivamente lungo i percorsi esistenti e regolamentati. I percorsi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5 risultano, pertanto, così regolamentati:

N1 regolamentato; N2 limitato e regolamentato; N3 limitato e regolamentato; N.4 libero; N.5 regolamentato; BW1 regolamentato; BW2 parte limitato e regolamentato (tra le casse Campotto e Bassarone) e parte libero (tra la Val Campotto e la strada Cardinala); BW3 limitato e regolamentato; PC1 parte regolamentato (perimetro di Vallesanta) e parte libero (tratto restante); PC.2 limitato e regolamentato; PC.3 libero; PC.4 limitato e regolamentato; PE1 limitato e regolamentato; PN.1 limitato e regolamentato; PN.2 regolamentato.

Nei percorsi a fruizione limitata e regolamentata, prevista per i siti di importanza naturalistica in cui le particolari condizioni ambientali richiedono una maggiore cautela in riferimento al carico antropico, l'accesso è consentito nelle modalità e nei periodi stagionali stabiliti dal Regolamento del Parco, solo per l'osservazione naturalistica ed esclusivamente sui percorsi pedonali segnalati e mediante visite guidate.

Nei percorsi a fruizione regolamentata, in cui occorre individuare forme di visita compatibili tra frequentazione e salvaguardia del patrimonio naturalistico, l'accesso è consentito secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento del Parco.

Nei percorsi a fruizione libera, che interessano gli ambiti di area contigua agricolo (PP.AGR) della Stazione, caratterizzate da presenza antropica costante e generale assenza di elementi naturalistici di rilievo, l'accesso è consentito senza limitazioni temporali e quantitative.

8. I sentieri natura, i sentieri *birdwatching*, i percorsi ciclabili, nautici ed "ecobus" di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 devono essere realizzati secondo le caratteristiche paesistiche locali; nel caso in cui il percorso utilizzi in promiscuità strade rurali o argini di sezione inferiore ai metri lineari 3,5 devono essere previsti spazi in cui ciclisti, pedoni e cavalieri possano ritirarsi senza pericolo, disagio o danno delle attività produttive. Nelle adiacenze dei tracciati di cui ai citati commi 2, 3, 4, 5, 6 le recinzioni dei fondi devono essere prive di elementi pericolosi come fili spinati, fili elettrificati e simili e gli animali devono essere trattenuti entro le pertinenze dei fondi privati. L'attuazione dei progetti avviene tramite intervento diretto da parte dell'Ente di gestione o di uno o più Enti ad esso consorziati, secondo le norme dei Piani urbanistici comunali vigenti.

9. Il presente Piano di Stazione individua due aree attrezzate, per la sosta dei visitatori, per lo svolgimento di attività didattiche e informative e del tempo libero; sono localizzate in punti panoramici e/o fortemente relazionate al sistema dei sentieri e dei percorsi di fruizione della stazione. La loro realizzazione può comprendere, in relazione allo stato dei luoghi:

- interventi di riqualificazione ambientale;
- interventi sulla vegetazione;
- il posizionamento di pannelli informativi, di panche e tavoli, punti fuoco, fontane, servizi igienici, ecc.

Le aree di sosta attrezzate (R) o da attrezzare (R*), individuate nell'elaborato P.4 sono:

R.1 Area Attrezzata della Pieve di San Giorgio,

R*.2 Area Attrezzata dell'Idrovora di Vallesanta.

10. I parcheggi individuati dal presente Piano di Stazione, sono già esistenti:

P.1 Parcheggio del Casino di Campotto

P.2 Parcheggio dell'Idrovora di Vallesanta

P.3 Parcheggio dello Stabilimento Idrovoro Saiarino;

P.4 Parcheggio della Pieve di San Giorgio;

P.5 Parcheggio dell'Ostello di Campotto;

P.6 Parcheggio di Val Campotto.

I parcheggi P.2, P.3, P.5, P.6 sono di dimensioni sufficienti rispetto alle esigenze; i parcheggi P.1 e P.4, invece, necessitano di ampliamento.

Tutti i parcheggi necessitano di interventi di arredo e sistemazione, nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 10.

11. I pontili ed imbarchi previsti per i due percorsi nautici sono tutti da realizzare, secondo i differenti utilizzi dei due percorsi.

Sono previsti un pontile per l'alaggio delle canoe, nel canale della Botte presso il Museo Saiarino e due imbarchi con ormeggio per il percorso lungo il fiume Reno, uno presso la stazione ferroviaria di Traghetto ed uno presso il ponte della strada provinciale Cardinala, nei pressi di Argenta.

Per l'eventuale utilizzo temporaneo del fiume Reno come percorso canoe, potrà essere realizzato un pontile presso il ponte della strada provinciale Cardinala.

Nella tav P.4 sono localizzati i seguenti manufatti da realizzarsi ex novo all'interno della stazione:

I.1 pontile canale della Botte;

I.2 imbarco Argenta;

12. I parcheggi e le aree attrezzate devono essere realizzate con materiale a basso impatto ambientale, come:

pavimentazione in sabbia, terra battuta o ghiaia stabilizzata rullata;

lastricati permeabili;

mattonate e pavimentazioni in laterizio non cementato o calcinato;

pedane e passerelle in legno non trattato, eventualmente ricoperte di rete metallica con effetto antiscivolo.

Le strutture di recinzione e di delimitazione devono essere realizzate con materiali in legno, canniccio o laterizi di recupero, secondo le tipologie tradizionali locali.

I parcheggi e le aree attrezzate devono, inoltre, essere delimitati e inframmezzati da siepi alberate costituite da essenze appartenenti a specie autoctone, per mitigarne l'impatto visivo e per garantire un sufficiente ombreggiamento.

L'eventuale uso di recinzioni in rete metallica o in materiali diversi da quelli sopra indicati che si rendessero indispensabili per la sicurezza dei beni e la incolumità delle persone deve essere esplicitamente autorizzato dall'Ente di Gestione.

13. Il Regolamento potrà prevedere la realizzazione di ulteriori aree e percorsi attrezzati per la fruizione, in relazione alla prevista individuazione di un sistema di percorsi di fruizione delle Stazioni del parco.

14. Il Regolamento dovrà disciplinare le modalità e le condizioni di rilascio di autorizzazioni per eventuali forme straordinarie di fruizione, d'iniziativa di soggetti diversi dall'Ente di Gestione, da svolgersi in luoghi, tempi o con modi diversi da quanto stabilito dal presente Piano e dal Regolamento stesso, nel rispetto della tranquillità dei luoghi e della conservazione del patrimonio naturale.

Art. 31 Viabilità

1. Il sistema dell'accessibilità è completato dall'insieme dei percorsi veicolari di attraversamento e di collegamento interno tra le località della Stazione.

I percorsi veicolari si distinguono in una viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione e una viabilità di Parco.

2. La principale viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione è costituita dalle Strade Provinciali n. 38 "Cardinala" e n. 47.

3. La viabilità del Parco è strettamente collegata alle funzioni di fruizione del Parco ed è parte della rete stradale di viabilità ad uso dei residenti, per l'accesso ad abitazioni, aree agricole e produttive, per la manutenzione delle complesse opere idrauliche del sito. Pertanto tutti gli interventi previsti sono da concordarsi in via convenzionale con il Consorzio della Bonifica Renana per le aree e le funzioni di sua competenza.

Art. 32 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione

1. I percorsi veicolari, con particolare riferimento alla viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione di cui al comma 2 del precedente art. 32 delle presenti Norme, devono essere sottoposti a specifici interventi di mitigazione dell'impatto visivo, secondo gli indirizzi contenuti nel presente Piano di Stazione, e devono essere dotati di idonei spazi di sosta, punti di belvedere, piantumazioni di essenze arboree ed arbustive autoctone ad appropriata distanza dal ciglio stradale. La realizzazione di piste non veicolari deve avvenire prevalentemente in sede propria adeguatamente separata dalla rete viaria.

2. Lungo tutti i tratti carrabili limitrofi a zone di parco deve essere posizionata, a cura delle Autorità competenti, apposita segnaletica di limitazione dei rumori e della velocità, quest'ultima preferibilmente non superiore ai 60 km/h.

3. Nelle zone di parco è vietato l'uso di veicoli a motore al di fuori degli itinerari a ciò espressamente destinati e per motivi di servizio e vigilanza. Il Comune di Argenta provvede, ove ciò non sia già stato fatto, ad emettere specifiche disposizioni per le aree contigue, volte alla limitazione dell'uso dei veicoli fuori dalla viabilità ordinaria, comunque nel pieno rispetto delle necessità operative delle attività agricole e delle altre attività produttive operanti nella Stazione e fatte salve le esigenze di servizio e vigilanza e dei residenti.

4. La rete stradale presente nella Stazione può essere oggetto di interventi manutentivi, se necessari a garantirne la percorribilità, senza modifica delle sezioni stradali esistenti e dei materiali di finitura. In tutto il territorio della Stazione la predisposizione ex novo o la risistemazione di aree di sosta, ecopiazze, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, adeguamenti delle sede stradale ivi compresa la creazione di nuove corsie, punti di svincolo, marciapiedi, barriere antirumore deve essere sottoposta a nulla osta dell'Ente di Gestione.

5. Fino all'approvazione del Regolamento del Parco è consentito il diserbo delle scarpate, dei fossi e delle arginature con mezzi meccanici e manuali, con modalità atte a non danneggiare i siti di presenza delle specie e delle comunità particolarmente protette. E' è inoltre ammesso il diserbo chimico esclusivamente con prodotti compatibili con le aree protette, fermo restando il divieto di effettuare il diserbo chimico dei capofossi e l'incendio controllato.

Gli sfalci possono essere effettuati in tutte le stagioni nelle zone in cui sia necessario mantenere la visibilità, ma deve essere realizzato tra ottobre e febbraio, ove non sussista tale necessità; la potatura degli alberi e arbusti deve essere effettuata tra ottobre e febbraio, fatto salvo quanto più puntualmente disposto per i singoli ambiti dai precedenti articoli delle presenti Norme.

6. Nel territorio della Stazione non sono ammessi l'esercizio del motocross e del fuoristrada.

7. Sulle zone di parco è vietato il sorvolo a bassa quota con aerei da turismo, velivoli ultraleggeri e deltaplani, fatta eccezione per la realizzazione di progetti di ricerca che abbiano ottenuto il nulla-osta dall'Ente di Gestione e per le eventuali operazioni di spegnimento di incendi.

Titolo III – Norme finali e transitorie

Art. 33 Immobili e aree da acquisire

1. Il presente Piano di Stazione individua i seguenti immobili e aree da acquisire in proprietà o in disponibilità tramite apposita convenzione d'uso:

- A.1 area compresa tra Cassa Bassarone a Est, Via Cardinala ad Ovest, scolo Saiarino a Nord, argine Val Campotto e Sud;
- A.2 Casetto dei Pescatori al Bassarone.
- A.3 Casa di guardia “Bassarone”;
- A.4 Ca’ Romanette;
- A.5 area compresa tra il ponte della Cardinala sul fiume Reno, il fiume Reno e il canale della Botte.

2. Gli immobili e le aree di cui al precedente comma 1, individuate nella cartografia di progetto allegata al Piano di Stazione (carta P.6) con le sigle precedentemente riportate, sono soggette ai seguenti interventi e sono da destinarsi ai seguenti usi, nel rispetto di quanto stabilito dalla presenti Norme per le diverse zone in cui le aree sono incluse:

A.1 e A.5 interventi previsti al PdIP.2;

A.2 edificio di servizio per supporto al vivaio da realizzare nell’area A.1 e ad eventuali ricerche scientifiche, in particolare botaniche e forestali, da svolgersi nell’area limitrofa e nella stazione in genere; in parte destinato alla fruizione del vivaio stesso, con esplicazioni delle funzioni della struttura vivaistica e con osservatorio sul tetto per l’osservazione panoramica della Cassa Bassarone;

A.3 rifugio per scopi didattici da gruppi, scuole, associazioni con esclusione del pernottamento.

A.4 stazione di ricerca biologica e, in particolare, ornitologica, centro di inanellamento scientifico e foresteria di supporto a tali utilizzi.

Art. 34 Indennizzi

1. Ai sensi dell’art. 46, comma 2, della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, qualora il Piano territoriale di Stazione preveda modificazioni delle destinazioni d’uso o degli assetti colturali in atto che comportino riduzione di reddito, l’Ente di Gestione provvede al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti dal Regolamento del Parco.

2. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 8/94 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 59, comma 3, della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia, sentito l’Ente di Gestione, provvede all’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio del Parco; per i danni prodotti all’interno dell’area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l’esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.

Art. 35 Vigilanza

1. La vigilanza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, dal Piano di Stazione e dai relativi strumenti di attuazione è esercitata dall’Ente di Gestione.

2. L’Ente di Gestione esercita la sua funzione avvalendosi dei tecnici dipendenti ed anche, mediante apposita convenzione, dei soggetti indicati dall’art. 14 della L.R. n. 2/77, nonché del personale del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 36 Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente Piano di Stazione e dei relativi strumenti di attuazione, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art. 30 della L.R. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 60 della L.R. n. 6/05, con i relativi obblighi, modalità e fattispecie.
2. L'articolazione e la graduazione di tali sanzioni, così come l'entità della sanzione per altre particolari fattispecie, sono stabilite dal Regolamento del Parco, sulla base della gravità del tipo di infrazione, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dai luoghi, dal tempo e dalle modalità dell'azione; dall'entità del danno cagionato; dal pregio del bene danneggiato, con particolare riferimento agli elementi elencati agli artt. 13, 14, 15 delle presenti Norme. Devono essere previste anche sanzioni accessorie, in particolare per le attività esercitate in concessione o con licenza di prelievo di beni ambientali, quali la caccia, la pesca, la raccolta di tartufi e funghi.
3. Competente all'irrogazione della sanzione è l'Ente di Gestione. Per le procedure della sanzione si applicano le norme della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L. 24 novembre 1981, n. 689.